15.6.372

372

OPUSCOLI

DEL

P. J. B.

FIRENZE MDCCCI.
Nella Stamp. del Giglio)(*Con Approvazione*
Si trova vendibile da Filippo Neri Bonajuti
Librajo presso le Scalere di Badìa.

Digitized by Google

PREFAZIONE

Molte sono le opere di Legislazione, ma pochi gli Autori, che ne sieno stati degni di scriverle. Con tutti i lumi della filosofia son forse divenuti gli Uomini migliori, ed i Governi più moderati? la felicità sociale ha ella fatti de' progressi?

In ciò che spetta alla Scienza vediamo che ella non ha fatto que' passi giganteschi, di cui al secol nostro sono state capaci le fisiche Scienze. Gli Scrittori di lei hanno eglino avuto libertà, comodo, talenti, e cognizioni proporzionate alla malagevole, quanto pericolosa impresa? se alcuno poi dal volgo degli Scrittori di simil fatta emerge, gli dobbiamo saper buon grado, recandoci a

gran pregio di pubblicar le opere sue.

Noi certamente adesso siamo in questa felice congiuntura nel dare alla luce il presente Libro. L' Autore di esso è un Ministro di buone teorie, e di lunga pratica fornito. Ei congiugne con mirabile armonia ai talenti grandi le più estese cognizioni della Filosofia, e della Politica non meno, che i teoremi della più culta Giurisprudenza universale alle Patrie Leggi applicati.

Egli ha scritto pel solo piacere d' instruire, e insegnando si fa sempre amare dai giusti conoscitori del vero. Nè altramente avvenir potea, perchè nei suoi scritti, come nelle sue azioni tutto respira candore, probità, ottimo cuore e sensibile; tutto in quelle l' Uomo grande si mostra coll' Uomo onesto et umano.

Voi dunque che amate gli Uo-

mini dotti, ma virtuosi, voi che riguardate i talenti senza la virtù, come tanti doni funesti, onde più splendidi sieno i nostri vizj, leggerete col trasporto della gioja gli aurei scritti di un Uomo, che a voi tanto somiglia.

Quattro sono gli Opuscoli, che ora divengono di pubblica ragione. Noi affezionati quant' altri mai all' Autore illustre, a ciò fare fummo quasi costretti dalle incessanti premure delle persone di buon senso non meno, che dei Professori stessi di erudita Giurisprudenza, e fino dei Pratici più illuminati. Tutti nel vero son desiderosi di vedere la stampa delle Opere, e de' Voti Legali del nostro celebre Scrittore. Per ora non è stato possibile di soddisfare alla pubblica inchiesta, che con queste sole Memorie.

Serva nonpertanto questo saggio come di tributo per noi pa-

* * *

gato alla probità, e alla scienza di un Ministro amico degli Uomini; e serva di soddisfazione, e profitto di coloro che ne desiderano la pubblicazione.

E per poco che vi si getti lo sguardo attento, noi saremo contenti di ravvisarvi la profondità del discorso unita gentilmente alle grazie di una eloquenza sì fluida, che nell' Autore si scorge esser ella nativa, e non ricercata. Ond' è che coloro, che dotati sono di quell' invidiabil tatto di gusto fino, e di umanità, che natura solamente comparte a chi ha fior d' ingegno, e cuor ben fatto, si sdegnerà giustamente con certi moderni Autori, bravi solo nel plagio anche di criminali Trattati. I loro Zibaldoni intralciati, prolissi, pesanti e feroci, come il loro cuore, sono poco letti, e meno applauditi per ventura del genere umano.

Il nostro Scrittore tiene la via di mezzo tra la parsimonia, l' onoratezza, l' umanità, e la giustizia. Questo è sempre il difficil mistero Eleusino dello scrivere, a cui in ogni secolo pochi si sono iniziati.

Il primo Opuscolo contiene un ristretto giudizioso di Gius pubblico. Vi si espongono con precisione, e chiarezza i teoremi del diritto di natura, e delle genti, ossia quella prudenza civile, o intelligenza de' Governi, e delle Leggi, e de' doveri che resultano dalla Società. Padre di famiglia, carissimo a' suoi, e agli altri, insigne propagatore della benevolenza, e dell' amicizia tra i suoi conoscenti, e fornito di scienza legislatoria, e di buona filosofia si fa Precettore amabile del caro suo Figlio col dono di siffatto Trattato. Imitatore egli di Tullio, il quale scrivendo a Marco

suo figliuolo i tre libri de' doveri della vita, chiamati Ufizj, far non gli potea miglior regalo di quello.

Nel secondo è delineato un Quadro, ove si dipinge da mano maestra il ritratto del vero Criminalista. Vi si scorge in giusta prospettiva, e con franco e corretto disegno gli elementi più veraci della Scienza. E sotto il velame di ottimo Maestro di un Difensore Criminale in ciò che rilevar conviene ai Giudici a pro del Reo, suggerisce ai Giudici medesimi avvertenze grandi e necessarie nella risoluzione dei Processi.

Il terzo poi racchiude politiche riflessioni atte a prevenire, per quanto si può, i delitti. Questa è quella parte di Scienza governativa la più delicata, quanto la più necessaria, e la meno eseguita. Sono elleno certe massime sa-

lutari gettate quasi di volo da un Uomo di gran mente, le quali servir possono di base a un Governo economico bene e saviamente organizzato.

Il quarto finalmente è composto di pratiche instruzioni, onde rettamente compilare, e risolvere i Processi Criminali. Quindi egli prende per norma il disposto delle Leggi, e delle consuetudini ancor veglianti in Toscana, come porta il titolo medesimo.

Se de' doveri del perfetto Oratore meglio del Principe della Romana Eloquenza alcun altro scriver non potea, così dee dirsi, che più sapientemente, ed utilmente trattar di delitti, e di pene altro soggetto era più idoneo, che il già primo Ministro del primo Dicasterio criminale della Toscana.

Conoscitore egli della imputabilità delle azioni, e perciò del

cuore umano, ricco di ottime teorie, e di lunghissima pratica, ei divenne un filosofo Giureconsulto. Fece anco di più, quando con tal corredo divenne un Criminalista filosofo ancora nella pratica medesima. Un Criminalista di così adorabil carattere è appunto quel Genio, anzi quel fenomeno più raro, che un Galileo, e un Newton nelle fisiche Scienze. Eppure ad esso pagar convenne qualche volta il doloroso tributo all' invidia, la quale se stessa macera senza avvilire gli Uomini grandi.

Soave limpido ed elegante è il suo stile, analogo al suo temperamento, come fu osservato in quello di Isocrate, e di Zenofonte. Perciò le materie più astruse, aride, e disamene sotto la sua penna si fanno tosto facili, ornate, e gustose per quella a lui naturale chiarezza d' idee, e proprietà del bel parlar gentile.

Anco il più difficile di una scienza profonda può esporsi con facile intelligenza, ed ornamento da renderla souve tra le attiche grazie di un Autore, il quale ne sia pienamente in possesso, ed abbia quel lucidissimo ordine di sentimenti, e di parole, di cui pochi ne son capaci. Fontanelle, Algarotti, e Cocchi ne fisici et eruditi argomenti ne sono gli esempi. Ed infra di noi Pompeo Neri, Rucellai, Mormorai, e Benedetto Moneta nelle materie Civili ne sono parimente, come lo è in vero il nostro Scrittore nelle Criminali disgustose materie.

Digitized by Google

PROSPETTO
DI
GIUSPUBBLICO

ALl' oggetto di ben comprendere i veri principj del Governo civile, e della Legge di natura, e delle Genti, che altrimenti si appella col nome di Giuspubblico, ch' è il fonte d' ogni Giustizia; come quello che ha i suoi fondamenti nell' Etica universale, non basta la semplice, e nuda generale idea delle diverse costituzioni antiche, o moderne degli Stati politici.

Fa d' uopo di rintracciarne la prima origine, formazione, ed essenza nelle sue parti gradatamente separate per via d' ipotesi probabili, e ragionevoli appoggiate sopra il carattere, e le passioni naturali dell' Uomo, in quella guisa appunto, che per iscoprire il meccanismo del corpo Umano si considera questo spartitamente, cioè analizzando, e sciogliendo colle regole della Notomia le varie parti, che lo compongono, quantunque sia tutto d' una fabbrica unita, e continuata.

Fingasi dunque per mera ipotesi Filosofica l' esistenza d' un Uomo affatto solo, ed isolato senza che possa neppur concepire, che nella superficie del Globo terrestre siavi alcun altro suo simile.

Quest' Uomo (se si prescinda dalla Rivelazione delle Sacre Carte, alle quali non si vuole, nè s' intende mai di contradire) non potrebbe dirsi giusto, od ingiusto, se respettiva-

mente non osservasse, o non trasgredisse una legge, la quale, stando alla nostra ipotesi, non potrebbemo immaginare, che gli venisse imposta da altro Uomo.

Adunque dovremo supporla originata dalle sue prime sensazioni, o vogliamo anche dire dagl' immediati rapporti di lui medesimo con gli altri Esseri fisici sottoposti ai suoi sensi, e perciò ristretta al solo, e nudo dettame della sua propria ragione, a misura che andasse sviluppandosi mercè della giornaliera esperienza.

Or questa Legge se non innata, come opinarono i Platonici, almeno derivante essenzialmente dalla natura umana, è quella appunto, che dicesi Legge naturale.

Il primo pensiero, o piuttosto il primo istinto, che avesse il nostro Solitario sarebbe, come per invincibile necessità rivolto alla conservazione di se medesimo. Ricercherebbe

senz' altro per natural desio i possibili mezzi di sostentrar la vita, e di vivere più commodamente, e con meno dolore che gli fosse possibile.

Quindi è che la prima Legge di natura ad altro non ridurrebbesi, che al desiderio di vivere lungamente, e piacevolmente.

A proporzione del buon nutrimento, e degli altri commodi, che quest' Uomo ricavasse dalle produzioni della Terra, dovrebbe naturalmente pensare ad una prima causa, da cui fossero state prodotte, e seguitassero a regolarsi tutte le cose create dell' Universo, ed all' affacciarsisi questo pensiero riconoscerebbe ancor da quella la propria esistenza.

Per impulso dunque di ammirazione, e di gratitudine si sentirebbe portato ad amare, e temere l'accennata prima Causa, che sarebbe il suo Dio.

E quindi per Legge di natura si sentirebbe obbligato ad avere un culto verso di questo Iddio, culto che

nella nostra ipotesi non potrebb' essere che interno, o per dir meglio manifesto a lui solo, per la circostanza di non poter palesare ad alcuno i suoi sentimenti.

Dall' uso poi di tutto ciò, che esige la propria conservazione rimarrebbe presto convinto, che ogni eccesso, od abuso delle cose create gli sarebbe nocivo, ed è quanto dire che per legge di natura dovrebbe esser sempre sobrio, e temperante in usarle.

Nella supposizione adunque di questo primitivo, e solitario stato umano, non potrebbero considerarsi altri doveri nell' Uomo, che verso Dio, e verso se stesso. Di modo che le Leggi di natura consisterebbero unicamente nel culto semplicissimo, e più interno, che esterno della Divinità, comunque egli ne concepisse dallo spettacolo del Mondo la rozza idea, e nella conservazione del proprio individuo.

Fingasi ora andando più avanti, ma

sempre in linea d'ipotesi meramente filosofica, che il nostro Solitario s'incontrasse in un dato numero d'Uomini dell'uno, e dell'altro sesso, e di una età, e corporatura presso a poco conforme alla sua.

Posto a parte ogni timore nato dalla sorpresa, che potesse produrgli questa improvvisa comparsa, dee credersi, che de loro non diverse esteriori maniere, e la somiglianza del corpo gli servirebbero se non d'impulso, almeno d'invito per accostarvisi, e a grado a grado ad vessere con quelli sociabile.

Il desiderio di vivere, e viverè commodamente, gli produrrebbe anche l'altro di non vedersi offeso in verun conto, nè oltraggiato da loro, così che sotto di questa veduta la ragione gl'insegnerebbe per correspettività di astenersi dall'oltraggiare, o lederé alcun de' suoi simili.

Ed ecco che in questo stato rozzissimo di società naturale la prima,

e principal Legge di natura viene a consistere nel non fare ad altri quello, che non si vorrebbe fatto per se medesimo.

Da questa Legge, come altrettante immediate legittime conseguenze derivano la fede de' patti, e delle promesse, il non ledere alcuno, e la riparazione del danno, e se ne deducono i doveri della scambievole benevolenza, ed umanità, persuadendo subito la ragione, che sia giusto farsi rispetto agli altri ciò, che si brama, che fosse fatto da ciascheduni di loro in riguardo di noi medesimi.

E perchè è facile d'immaginarsi, che quelli Uomini, a proporzione che questa Società primitiva andava crescendo, e perfezionandosi, s' indussero di commun consenso ad esprimere i loro sentimenti prima con dei gesti, indi con dei suoni inarticolati, e finalmente con certe parole per lo più monosillabe, si fa manifesto in virtù delle altre Leggi natu-

rali, che niuno deva abusar del gesto, e della parola per circonvenire, ingannare, o far danno altrui.

Nel vedersi di corpo, e di forma presso a poco eguale, tutti eguali dovrebbero credersi fra di loro; E siccome dov'è uguaglianza niuno è all'altro superiore, perciò nello stato di natura ogni Uomo si riguarda come indipendente dall'altro.

Nel caso poi che alla sussistenza di questo determinato numero di Uomini insieme uniti bastassero, ed anzi fossero più che abbondanti i frutti naturali della Terra, ognuno vede che lungi dal curare per allora la proprietà, ed il dominio delle cose, tutti potrebbero vivere in una commoda general comunione.

I caratteri dunque di questo stato naturale degli Uomini, che può chiamarsi puramente sociabile, sono l'uguaglianza, l'indipendenza, e la comunione dei beni della Natura. Le leggi poi naturali, o sieno i doveri

scambievoli degli Uomini nel suddescritto stato di società primitiva si riducono alla riparazione del danno, alla fede dei patti, e delle parole, al non far male ad alcuno, ed a promuovere, per quanto è possibile, l'altrui bene, e vantaggio coll'uso della reciproca Umanità, e benevolenza. Aggiungasi che se tal uno per maggiormente autenticare le parole, o le promesse crederà di valersi del giuramento, chiamando in testimonianza della sua asserzione la Divinità, per Legge naturale è obbligato a non giurare il falso, sempre che l'istessa Legge di natura l'obbliga, a non ingannare alcuno, ed a professare un vero, e sincero culto alla Divinità, comunque inadequato fosse il concetto, che coll'uso solo dei sensi avesse potuto acquistare della medesima. E questo culto, che in ogni Uomo in particolare, come si disse, non può essere che interno, o sivvero manifesto a lui solo, supposti altri Uomini in-

sieme, diviene necessariamente anche esterno col manifestarsi l'uno all'altro i segni visibili di venerazione, e di gratitudine verso dell'Ente Supremo.

Tutte le obbligazioni anzidette fra gli Uomini possono determinarsi o imperfette, o perfette.

Imperfette quelle che solo dipendono dai doveri della reciproca benevolenza. Perfette le altre, che nascono da un dovere di Giustizia, o dall'osservanza d'alcuna delle Leggi naturali, che riguardano la lesione, e la riparazione del danno.

In oltre ogni obbligazione imperfetta mediante un patto, ed anche nel caso di estrema necessità può assumer la natura d'obbligazione perfetta.

Chi ricusa d'adempire a ciò, che dovrebbe per un obbligazione imperfetta incorre la taccia di poco onesto, e virtuoso, ma non può essere astretto all'adempimento.

Quello poi che ricusa ciò, che de-

vè per via d' obbligazione perfetta, può giustamente esser forzato all' adempimento; ma nello stato di libertà, e d'indipendenza non vi è altra maniera d'obbligare all'adempimento, che con la forza, e questa è la ragione, per cui nello stato naturale degli Uomini può aver luogo giustamente la Guerra.

Dopo d' aver così delineate le massime primitive delle Leggi naturali relativamente allo stato di natura totalmente libero, e indipendente, ogni ragion di metodo richiede adesso l'esaminare come possono essersi formati gli altri stati accessorii, che seco portano dipendenza, e quindi le altre società più composte unitamente ai doveri, che di mano in mano ne nacquero.

Questi stati, e queste società sono quattro: La società Coniugale; quella che è tra i Padri, e Figli; l'altra fra i Padroni, ed i Servi; E finalmente la Società Civile, ovvero lo stato Politico.

Le prime tre possono in qualche modo sussistere, e immaginarsi se non nello stato semplicissimo di natura, almeno nei primi avanzamenti di esso; Ma la Società Civile, o sivvero lo stato Politico suppone necessariamente abolito lo stato naturale, se non si voglia dire, che vi restino modificati, e incorporati i suoi primi progredimenti.

Per determinare gli Uomini di vario sesso ad unirsi fra loro bastava la naturale piuttosto fisica, che morale inclinazione d'un sesso verso l'altro. Ma perchè dalla Venere vaga molte risse e disturbi potevano fomentarsi, siccome avviene degli Animali bruti, o irragionevoli, e dall'accoppiamento dei due sessi ne proviene la prole, perciò la retta ragione persuase dopo qualche tempo trascorso di funeste esperienze, che ogni Uomo dovesse esser contento di quella, che avesse eletta per sua compagna, e che questa unione dovesse essere stabile,

e permanente all'effetto di attendere unitamente, e di concerto all'educazione della Prole, che ne nascesse.

I doveri adunque di questa società sono di amarsi reciprocamente, e di ajutarsi a vicenda in ogni interesse della Famiglia, d'invigilare concordemente all'Educazione de' Figli, e di non mancare alla fede promessa.

E siccome per dritto di natura, conforme si è detto di sopra, tutti gli Uomini sono eguali, così non vi è rigorosamente parlando imperio alcuno del Marito sopra la Moglie, ma solo conviene, che abbia quella qualche discreta deferenza ai voleri del Marito per il buon incamminamento di tutto ciò, che riguarda l'interesse della Famiglia, giacchè il Marito è generalmente per il suo fisico più capace a promuovere i vantaggi, e non potrebbe talora prendersi l'opportuna risoluzione quando eguale fosse in tutto, e per tutto l'arbitrio d'entrambi, il quale farebbe sì che per la diffe-

renza dei sentimenti le cose utili, ed anco necessarie rimanessero spesso, e con gravissimo danno indecise.

Dalla procreazione de' Figli deriva l' altra società Paterna, e Figliale che è fra i medesimi, e i loro Genitori. I Padri che sono obbligati all' educazione della Prole debbono avere sopra di questa un qualche imperio, poichè senza di esso non potrebbe ottenersi il fine della Educazione predetta. E poichè è necessario che i Figliuoli da educarsi sussistano, vuol anche la ragione, che i Padri abbiano l' obbligo di alimentarli fintanto almeno che essi non abbiano il modo di procacciarsi la sussistenza da loro medesimi.

I Figliuoli all' incontro durante il tempo della loro educazione sono obbligati per la stessa ragione ad una esatta ubbidienza verso de i loro Genitori, e quindi per tutta la vita loro ad una somma riverenza.

Al favore di queste due società pri-

mitive moltiplicatosi il genere Umano, ed introdottasi perciò la diversità dei domini particolari, e delle condizioni, come in appresso vedremo, trovandosi alcuni per una ragione, o per l'altra nell' indigenza, poterono volontariamente convenire con i più ricchi, e più potenti di prestarli le loro opere dette servili, a condizione, che gli uni fornissero gli altri del bisognevole per la propria sussistenza, e questa è l'origine dell'altra società tra i Padroni, ed i Servi, che viene sotto nome di Erile, e che propriamente dicesi Mercenaria, poichè la vera servitù, o schiavitù dipende da altri principj, e ne parleremo a suo luogo.

In sì fatta società di Padroni, e Domestici, che è totalmente compatibile con lo stato di natura vuol la ragione, che i Servi, o Domestici adempiscano puntualmente, e fedelmente alla prestazione dell' opera, che hanno promessa, e che i Padroni altresì for-

riscano i Servi del bisognevole a forma del convenuto, e che possano moderatamente riprenderli, e gastigarli, ma senza alcuna violenza, o ingiuria attesa la naturale eguaglianza tra tutti gli Uomini.

Si è di passaggio accennato pocanzi come a misura, che erasi moltiplicato il genere Umano dovè introdursi il dominio particolare delle cose, e per conseguenza il diritto di proprietà, ed eccone ora i motivi, e il fondamento. Fino a tanto che gli Uomini come abitatori terrestri furono in piccol numero, e che perciò soprabbondavano i frutti naturali della Terra, che loro servivano di nutrimento, tutti di buona voglia poterono persistere nella universal comunione, come già si è accennato.

Ma moltiplicandosi gli Abitatori, e potendo con ragione temere, che a poco a poco mancasse loro la sussistenza, se non cooperava alla moltiplicazione dei frutti naturali la propria in-

dustria, per un tacito universal consentimento fu stabilito, che ognuno potesse occupare come sua qualche parte di terreno, onde aver luogo di esercitarvi la propria opera manuale nel coltivarlo, e renderlo a suo vantaggio maggiormente fruttifero.

Il fondamento adunque del Dominio particolare, o della proprietà che consiste di escludere ogni altro dall' uso, e godimento di una cosa, ripete il suo principio dall' occupazione, e dall' industria individuale.

A questo primitivo modo di acquistare il dominio due altre maniere si aggiunsero, come conseguenze immediate, e inseparabili dal possesso del suolo, cioè il diritto sopra i frutti, e le accessioni industriali di ciò, che è già nostro, e il diritto d' usucapione, che fa divenire legittimo Padrone di una cosa che prima apparteneva ad altri, passato che sia un certo tempo, per cui si possa presumere che l' antico Padrone l' abbia abbandonata.

Stabilito così una volta il diritto di proprietà vuole la retta ragione, che niuno turbi l'altro nel pacifico possesso di ciò che per tal titolo gli appartenga, e che di più si risarcisca ogni danno causato così nella roba altrui, come ancora nella Persona.

Dopo essersi acquistati i Dominj, piacque agli Uomini di potersene talvolta spogliare, e trasferirli in un altro; E per segno sensibile, e garante di questa tal volontà, fu convenuto che bastasse la tradizione fisica della cosa fatta con animo deliberato di alienarla, e coll'atto opportuno dell' Alienante di consegnarla all' Alienatario.

E dipiù morto il proprietario fu convenuto, che la roba passasse in possesso di quelli che si potessero credere maggiormente amati dal Defunto, essendo questo il primo fondamento delle successioni *ab intestato*.

A questo passaggio di proprietà dopo morto colui che la godeva vivente non debbono quì riferirsi i Testa-

menti, i quali non convengono punto con i principj dello stato naturale dell'Uomo, sapendosi bene, che sono stati introdotti molto più tardi, e autorizzati dalle Leggi nello stato Civile.

Non sarebbe però bastato tutto questo a render comoda la vita, se i proprietarj respettivi non avessero trovato il modo di permutare fra loro le proprie sostanze a misura, che uno era mancante di ciò che ad altri fosse stato superfluo, in conseguenza di che si introdusse fra gli Uomini il Contratto di permutazione, che è il più antico di tutti, e che tutti in sostanza comprende sotto di se.

Ma perchè nel permutar le cose non di rado accadeva, che vi fosse dell'ineguaglianza, fu d'uopo di ritrovare una misura morale che dicesi prezzo, il quale nello stato di natura non poteva esser se non il volgare, che si determina dal maggiore, o minor uso delle cose medesime, e

dalla loro maggiore, o minor rarità, mentre l'altro prezzo eminente che si rappresenta con la moneta è un ritrovamento, che suppone molto avanzata la società Civile.

Questa Moneta che fu prima meramente convenzionale per solo commodo del Commercio interno, e sottoposta allora all' arbitrio del sommo Imperante, diventò quindi una misura universale pel comodo del Commercio esterno considerandola come derrata alla pari delle altre che si dovean permutare.

Nello stato poi di natura possono immaginarsi facilmente anche tutti gli altri Contratti che furono a poco, a poco messi in uso dagli Uomini, tutti però dipendenti dall' osservanza esatta dei patti, ed aventi per base comune la buona fede, e altresì l' eguaglianza.

E siccome non può mettersi in essere patto alcuno senza il consenso di chi v' abbia interesse, e questo consenso ognun vede, che debba esser

pieno, determinato, libero, e spontaneo, così con il solo dettame della retta ragione s'intende subito, che sono nulli, e di niun valore tutti i Contratti, e tutte le promesse, che siano fatte o per errore, o per forza, non meno che quelle, le quali si fossero assunte da chi non aveva l'intiero uso della ragione, o che non poteva per qualche fisico, o moral mancamento obbligarsi.

Finalmente ogni obbligazione, ed ogni contratto è facile a intendersi, che resti per se stesso disciolto o col reciproco dissenso, o coll'adempimento di ciò che riguardava l'obbligazione. In questo stato, e con queste, e simili leggi che tutte scaturiscono dal lume naturale della retta ragione avrebbero potuto vivere gli Uomini insieme nella più estesa eguaglianza.

L'esperienza per altro fece loro conoscere che lo stato di natura tutto che indipendente, ed eguale, era soggetto a gravissimi disordini, e mali ir-

reparabili, attesa la malizia umana, e la cupidigia che hanno i più facoltosi, e più forti di opprimere i più poveri, ed i più deboli.

Quindi è che rinunziando gli Uomini spontaneamente alla naturale indipendenza, si avvisarono di adunarsi in forma di società Civile, e di conferire per comune tranquillità, e difesa il supremo comando delle cose ad una sola Persona, che a nome di tutti potesse a tutti comandare.

Questa grand' opera, da cui desume ogni suo fondamento la Società, ed il Corpo politico non può immaginarsi eseguita se non per via di tre atti, e di tre convenzioni consecutive.

La prima convenzione fra molti Uomini, e molte Famiglie dee credersi, che fosse quella di unirsi stabilmente, e perpetuamente in forma di Governo Civile per evitare i disordini che l' esperienza aveva fatto conoscere nello stato d' eguaglianza, e indipendenza.

La seconda d' eleggere concordemente quella Persona a cui doveva confidarsi il supremo Comando come centro d' unione rappresentante la volontà di tutti i Particolari.

La terza di stabilire fra il sommo Imperante, ed i sudditi la forma precisa del Governo con leggi fondamentali che dovessero riguardarlo.

La Persona poi, cui fu deferito il comando, potè essere una sola, nel qual caso ne nasce la Monarchia, o potè anche moralmente rappresentarsi da alcuni, d' onde sorge l' Aristocrazia, e se pochi l' Oligarchia, o finalmente potè volersi collocata in tutti quelli che avessero la qualità di Cittadini, d' onde ebbe origine la Democrazia, o popolare Governo.

Nello stato Monarchico per la spedizione d' ogni affare basta la sola volontà del Sovrano; Ma ove la Maestà è rappresentata da più Persone, come nello stato Aristocratico o Democratico, la risoluzione convien che

dipenda dai Voti, dovendo eseguire di fatto ciò che per la maggior parte di questi venga approvato, se si prescinda dal caso, che diversamente fosse stato stabilito dalle leggi fondamentali già convenute in principio, come base inalterabile del Governo politico.

Le tre divisate forme di Governo diconsi regolari, perchè in ciascuna di esse facilmente si riconosce la persona, ed il soggetto o fisico, o morale in cui risiede la Maestà, ed il comando.

Le altre poi, dove la Sovranità è in qualche modo distribuita, e divisa, diconsi irregolari, e queste generalmente sogliono essere più imperfette, e meno atte a promuovere la pubblica felicità.

Vi sono ancora alcuni Stati che diconsi composti, i quali risultano dall' unione di più Stati per se stessi perfetti, le di cui forze, e volontà si considerano come d'un Corpo solo,

e questo accade o per via di successione ereditaria, con la quale uno Stato viene in potere di un Sovrano già padrone d'un altro, o per diritto di conquista, o per un patto di perpetua confederazione tra uno Stato, ed un altro il più delle volte limitrofo.

Qualunque però siasi la forma del Governo, la Sovranità, e il sommo Imperio contien sempre certe parti, che essenzialmente lo costituiscono, ed ha immancabilmente certi caratteri, e certi attributi che gli son proprj, e inseparabili.

Queste parti del sommo Imperio si dividono a misura degli atti di Potestà che esercita il Sovrano; e questa Potestà generalmente si estende a tutto quello, che è necessario per la conservazione, e difesa dello Stato tanto interna che esterna, mentre si dee credere che i sudditi nel volere espressamente mantenuta la pubblica sicurezza che è il primo scopo della società Civile, abbiano ancora tacitamente vo-

luti tutti quei mezzi che conducono a conseguire un tal fine.

Questi atti poi di Potestà suprema, che si appellano anche col nome di diritti Maiestatici, o Regalìe, altri riguardano lo Stato interno, altri la connessione, o relazione del proprio Stato con altri Stati esterni, e con le diverse Nazioni.

Alla prima classe generalmente si riferiscono la Potestà Legislativa, la Potestà Giudiciaria, la Potestà Coattiva, o esecutrice, il diritto di eleggere i Ministri, il diritto d'imporre, ed esigere i Tributi, e finalmente il Gius eminente della soprintendenza alla disciplina delle cose Sacre, o di tutto ciò che risguarda l'esercizio del Culto esteriore.

Tutti questi diritti riguardano generalmente la vita, l'estimazione, e le sostanze dei Cittadini, intorno alle quali cose più, o meno si estende l'autorità del Sovrano secondo le circostanze, e la diversità degli atti Umani, e delle relazioni sociali.

Nella seconda classe si comprendono il dritto di far la Guerra, e la Pace, la Potestà di fare, e concludere i Trattati pubblici di commercio, e le Confederazioni, ed il Gius di mandare, e ricevere gli Ambasciatori.

La Potestà Legislativa è il primo, e il più necessario diritto della Maestà, mentre stabilito appena, che i sudditi vogliano dipendere dal volere del sommo Imperante, bisogna che questo manifesti loro la sua volontà per via d' un pubblico Comando, in ordine al quale sieno i Cittadini tutti tenuti a fare o non fare certe cose; E questo pubblico comando del Sovrano relativo alle azioni dei Sudditi è ciò che propriamente dicesi Legge Civile.

Ogni Legge Civile contiene necessariamente due parti, il comando cioè del Sovrano, e la sanzione penale, che consiste in prescrivere una pena contro l'inosservanti della Legge dopo promulgata ed affissa.

Per Legge Civile s' intende non solo quella che originariamente sia stata promulgata dal Sommo Imperante d' uno Stato, ma ogni altra ancora, la quale, benchè straniera, siasi ricevuta, e osservata dal Popolo, con il consenso però espresso, o tacito del Sovrano medesimo.

Fin tanto dunque, che gli Uomini son vissuti nello stato di natura, il di cui carattere principale consiste, come si è già veduto, nell' indipendenza, non potevano avere altre leggi, che gli obbligassero fuori che le Leggi Naturali, o vogliamo anche dire quelle che Dio manifesta internamente all' Uomo per via della retta ragione.

Ma combinatosi per volontà degli Uomini lo stato naturale in uno stato Politico, debbono principalmente osservarsi fra i Cittadini le Leggi Civili, le quali in qualche parte modificano per lo più le Leggi naturali, e determinano ciò che potrebbe ri-

manere incerto, e dubbioso per il Gius di Natura secondo la varia costituzione dei Governi, e le varie circostanze dei casi, dovendo però sempre, per quanto è possibile, uniformarsi alle regole della naturale equità.

Vero è che rispetto ai Sovrani, ed alle libere Nazioni infra di loro, come che queste, e quelli, non hanno nella Terra alcun Superiore, è chiaro, che le Leggi Civili di qualunque Stato politico, non possono aver forza di obbligarli.

La sola Legge adunque, che obbliga, e che decide le loro controversie altra non può essere che la Legge Naturale, poichè i Sovrani, e le libere Nazioni non possono considerarsi a questo riguardo, se non se come tante Persone Morali, e indipendenti, che vivono tuttavia nello stato semplice di Natura.

Questa Legge è quella che più comunemente s' intende sotto nome

di Gius delle Genti, la qual Legge intrinsecamente niente diversifica dal Gius di Natura, ed è al pari di quella invariabile, e certa.

Nè, come taluno erroneamente ha supposto, può canonizzarsi per arbitraria, e mutabile, quantunque nell' applicazione alle Controversie occorrenti riceva molto lume, e molta forza dall' uso, e dall' esempio di ciò che più volte è stato praticato dalle Nazioni più illuminate, e più insigni.

Ma ritornando alle Leggi Civili, con le quali unicamente debbono regolarsi quei Cittadini, che compongono uno stato medesimo, queste una volta promulgate che siano, per necessaria conseguenza producono la Potestà Giudiciaria nel Principe, giacchè per vedere se il suddito siasi uniformato, o nò a ciò che prescrive la Legge, è necessario che una Persona ne giudichi, e questo giudizio non può convenire se non a quella

persona che per consentimento comune è stata eletta per Capo, e per Direttore di tutti gl' interessi della Società Civile.

Nè a ciò repugna che a tale effetto sogliano i Principi deputare varj Giudici di Giurisdizione, e grado diverso, perchè anzi così richieda il ben Pubblico, acciò il Sovrano non sia continuamente distratto in tanti affari, e perchè in sostanza ogni Giudice legittimamente deputato dal Principe in questa parte immediatamente lo rappresenta.

Stabilita così nel Sovrano la Potestà Giudiciaria, la stessa ragione discuopre, che debba in lui risedere non meno l'altra Potestà che abbiamo detto Coattiva, o esecutrice, giacchè tolta l' esecuzione della pena rispetto ai delitti, e la coazione in rapporto all' adempimento delle obbligazioni, inutili del tutto sarebbero le Leggi, e i Giudizi, nè potrebbe ottenersi la pubblica tranquillità, e si-

curezza, che sono il fine primario della Società Civile tra gli Uomini.

Il dritto parimente di eleggere i Ministri appartiene privativameute al Sovrano, perchè i Ministri, o di Polizia, o di Giustizia, o di Finanze tutti da Esso dipendono, e tutti nella stessa guisa lo rappresentano; e dall' altro canto, vuole il ben pubblico, che il Principe, il quale non potrebbe da se solo accudire a tante diverse cose, abbia più Persone, e più Soggetti, che lo rilevino, e gli prestino assistenza ed ajuto.

E' ancora necessariamente connesso alla Maestà il Diritto d' imporre, e di esigere i Tributi, perchè nell' Unione del Governo Civile, si sono volute anche unire le forze comuni, sapendosi bene che il nervo delle forze consiste nel Denaro, e nelle Ricchezze.

Non potrebbe poi il Principe stipendiare i Ministri, ne provvedere generalmente alle cose della Guerra,

e della Pace per l'interna, ed esterna sicurezza dello Stato, se dai Sudditi non gli fosse consegnata una parte delle loro entrate, e de' loro averi; oltre di che i Tributi debbono anche servire per il congruo, e decoroso mantenimento dell' istesso Sovrano, deducendosi per se medesimo un tal dovere dalla presunta volontà di quelli, che lo hanno eletto.

L' unione del Denaro destinato agli usi pubblici chiamasi, come si è detto, Erario, e di questo il Principe non ha che la pura amministrazione.

L' altra destinata al mantenimento del Principe dicesi fisso, di cui Egli ne ha l' usufrutto, potendo di più avere il Principe un patrimonio privato in piena di lui potestà, e dominio.

Spetta finalmente al Sovrano anche il Gius di soprintendenza alle cose Sacre, e ciò non relativamente al Culto ed alla credenza interna, perchè i Governi politici non sono stati stabiliti in rapporto alle relazioni coll' al-

tra vita, e coll' eterna salute, ma rispetto al solo Culto esterno, o disciplinare, ed in quanto questo, ed il di lui esercizio possa essere uniforme, o contrario al bene, ed alla pubblica tranquillità; Imperciocchè in quest' ultimo rapporto anche la Chiesa, o sia la Congregazione dei Fedeli resta compresa nel Governo Civile, ed in esso non può di ragione considerarsi se non un solo Sovrano.

Oltre i suddivisati Majestatici diritti che principalmente abbiamo considerati, altri pure ve ne sono, che possono avere una più speciale denominazione, come il Gius intorno alle Monete, ai Collegj, alle Università, alle Strade, e Fabbriche pubbliche, Fiumi, Canali pubblici, e simili; Ma tutti egualmente dipendono dagl' istessi principj, e devono reputarsi come altrettante necessarie conseguenze dei primi, poichè nel loro esercizio riguardano, come si è detto o la vita, o l' estimazione, o la roba dei Cittadini.

Quanto alla vita dei Cittadini in due maniere è sottoposta al supremo comando del Principe indirettamente cioè, o direttamente.

Può indirettamente il Sovrano disporre della Vita del Suddito in quanto che, richiedendolo il bene dello Stato, è in piena di Lui facoltà di obbligarlo a prender le Armi, ed esporsi ai pericoli della Guerra.

Direttamente poi in quanto al Suddito, il quale per gravi, ed atroci delitti abbia meritata la pena di esser privato di vita.

Potendo il Principe infliggere la massima delle pene, ch' è appunto la privazione della vita, si rende chiaro ch' Ei possa infliggerne anche delle minori in riguardo alla Persona, o alla roba dei delinquenti.

Ogni pena deve esser proporzionata al delitto, e dee sempre arrecare maggior dolore, e maggior danno al delinquente, di quello che sia il piacere, ed il vantaggio, che egli

si era proposto nella trasgressione della Legge, poichè altrimenti non si otterrebbe l'effetto di prevenire, e d'impedire i delitti, e di render sicura la società, che sono i due fini di tutte le pene.

L'esempio pubblico però più che il pentimento del delinquente convien non di rado che sia contemplato nella misura, e gradazion delle pene.

Tuttavia queste pene possono essere intieramente condonate, o diminuite a maturo, e ponderato piacimento del principe, cui unicamente spetta il Gius di aggraziare, ma ciò non dee farsi se non concorrono grandissimi motivi d'equità, e laddove non sia per ridondare al pubblico maggior vantaggio dalla Grazia, che dal Gastigo, anche perchè la soverchia Clemenza potrebbe assumere la natura d'ingiustizia.

Quanto all'estimazione, che altro non è che un valor morale, per cui gli Uomini possono esser più, o me-

no onorati, e distinti fra loro convien considerarla in due diversi aspetti, di modo che può dividersi in interna o esterna.

La estimazione interna è quella che abbiamo d'un altro a misura che lo giudichiamo virtuoso, e meritevole per le qualità del suo cuore, o per quelle de' suoi talenti.

E sopra questa non ha alcun diritto il Sovrano, poichè i pensieri, i concetti, le opinioni interne, e le idee non soggiacciono ad alcuna umana Potestà.

L'estimazione esterna all' incontro è quella che si manifesta per via di certi segni, e di certe dimostrazioni esteriori, e di questa ne può disporre il Sovrano in due diverse maniere con attribuirla cioè, o toglierla ad alcuno dei Cittadini.

Si attribuisce dal Sovrano qualora ad un Cittadino si assegna un certo grado, ed una certa dignità alla quale sia di già stabilito per la Legge

scritta, o non scritta esser dovuti certi contrassegni di stima.

Si toglie all' opposto qualora gli venga imposta pubblicamente una pena, che per Legge Civile porti seco la nota d' infamia, o la degradazione dello stato primiero.

E siccome non può dubitarsi, che appartenga al Principe di conferire i Gradi, e le Dignità, e d' infligere per altra parte le pene, così necessariamente ne segue, che Egli per questi due mezzi disponga appieno dell' estimazione esterna dei sudditi, conforme è stato pocanzi avvertito.

Quanto alla roba finalmente, ed alle sostanze dei Cittadini può disporne il sommo Imperante in tre differenti maniere.

La prima col prescriver le Leggi che in qualche modo ristringono la libertà naturale, che avrebbe ciascuno di disporre del suo a proprio talento, mentre essendo espediente al ben pubblico, che nessuno si abusi

indoverosamente del proprio, può il Principe provvedere anche a ciò secondo la contingenza dei casi.

A questa classe si referiscono la interdizione dei Beni, la proibizione degli acquisti a certe specie, e categorie di persone, e tutte le Leggi Suntuarie.

La secouda maniera riguarda l' esazione dei Tributi, e delle gravezze pubbliche, delle quali si è già parlato.

E la terza consiste nel Dominio eminente, che ha il Sovrano sopra tutti i Beni dei Sudditi, in vigore del quale nel caso di pubblica necessità può assolutamente disporne, con esigere anche una parte maggiore di quella che porterebbe seco l' esazione ordinaria dei Tributi.

Questo Dominio però vien di sua natura a cessare, subito che cessi il caso della pubblica necessità, e subentra allora l' obbligazione nel Principe di resarcire del modo più con-

gruo quello, che è stato aggravato più di ciò che avrebbe portato il suo contingente.

Passando ora a parlare degli altri Diritti Majestatici per tutto ciò che riguardano la connessione, e il rapporto d'uno Stato coll'altro, il primo tra questi è il Gius di fare la Guerra.

Nello stato indipendente della Natura si è già accennato, che non poteva esservi altra maniera di farsi render giustizia, se non con la forza, e vale a dire colla Guerra.

Si è parimente veduto, che dopo introdotti i Governi Civili, i soli Sommi Imperanti sono rimasti gli uni verso gli altri nell' indipendenza naturale; Onde ne segue che a loro unicamente possa competere il dritto della Guerra.

Ed infatti supposta fra i Principi, e fra le libere Nazioni questa indipendenza, e questa egualità di Diritti, senza che vi sia alcun loro Su-

periore sopra la Terra, tutte le volte che nasce fra essi qualche pretensione, o insorga qualche disputa, altro modo non vi può essere per terminarla, che di trattare all' amichevole, o di riportarsene volontariamente all' equitativo Giudizio d' un terzo di reciproca fiducia, e consenso, o di commetterne la decisione alla sorte, o di farsi la Giustizia con la forza, e con le armi.

E siccome quest' ultima via porta seco disastri, desolazioni, e mali gravissimi ; Ogni ottimo Principe con la veduta di evitarli deve prima tentare tutti i mezzi già riferiti avanti d' applicarsi a quest' ultimo, che fa non di rado comprare a carissimo prezzo anco la stessa più luminosa vittoria.

La Guerra può esser giusta, o ingiusta secondo le cause, ond' ella s' intraprenda. Tutte le cause giustificanti la Guerra si riducono generalmente a due Classi.

L' una consiste nel difendere lo Stato dall'ingiusta invasione degli altri. L' altra nell' ottenere, ciò che è dovuto allo Stato medesimo in virtù di un Gius perfetto, e che tuttavia vien negato.

All' incontro tutto ciò, che non abbia il carattere d' una obbligazione perfetta, e che meramente riguardi i doveri virtuosi della scambievole benevolenza ed umanità, non può riguardarsi come giusto motivo di Guerra giammai.

Ogni Guerra giusta per parte di chi la muove deve esser prima denunziata affinchè possa sapersi se l' altra parte recusi di sodisfare con altro mezzo meno oneroso a ciò che si pretende; Ma le dichiarazioni pubbliche, ed i manifesti, che molte volte si usano tra i Sovrani, non sono con tutto ciò necessarj.

Siccome la Guerra è uno stato di violenza, e d' inimicizia tra due, o più Nazioni, non può a tutto rigore

prescriversi limite alcuno alle ostilità, ed alle offese dei respettivi Belligeranti, ed è parimente lecito di usare ogni strattagemma, ed inganno, purchè non si contravenga ad alcun patto, o ad alcuna precedente promessa.

Non vi essendo rigorosamente, e strettamente limite alcuno nelle Offese, può in conseguenza giustamente il nemico esser privato di vita; ed a più forte ragione spogliato dei beni, e delle sostanze ad oggetto di renderlo così più debole, e costringerlo a rendere la denegata Giustizia.

Ma se il Vincitore invece d' uccidere il Nemico, voglia piuttosto conservarlo in vita, a condizione però che perda ogni libertà, e presti a lui qualche opera servile, non vi è dubbio che possa farlo, e questo è il fondamento della schiavitù introdotta col Gius delle Genti, di che si era promesso di far menzione.

Tutto ciò vuole intendersi, siccome è stato avvertito, in riguardo al

rigoroso diritto di Guerra ; Mentre è sempre assai più lodevole la moderazione nel Vincitore, per la quale non par giusto, che si arrechi al vinto maggior danno di quello che richieda la difesa, e la sicurezza ; E quindi fra le più culte Nazioni suol farsi la Guerra con molte convenienze, e riguardi, e non si usa la schiavitù nel suo pieno rigore.

Quanto alle robe, e sostanze del Nimico si acquistano queste dal Vincitore con la sola occupazione purchè essa produca l' effetto durevole di poterle ritenere, e conservare contro i nuovi sforzi, e le nuove intraprese del nemico medesimo ; Ma quanto all' acquisto del pieno ed assoluto imperio sopra dei vinti, si richiede l' espresso consenso di questi che suole ottenersi mediante la conclusione della Pace, o almeno il consenso tacito che si deduce dalla deposizione delle armi, dalla mancanza di resistenza, o contrasto, e dalla

pacifica successiva obbedienza senza nessun motivo ostile, o disturbo.

Il fine adunque connaturale della Guerra si è appunto la Pace, la quale debbe essere stabile, o perpetua, a differenza delle semplici Tregue, le qnali sono una sospensione di Guerra per un certo tempo determinato, e non può mai questa infrangersi, o violarsi sul pretesto di essersi fatta, o per timore, o per forza, giacchè per questi motivi appunto suol farsi la Pace, nè vi sarebbe altrimenti alcun fine alla Guerra.

Il Diritto della Pace spetta unicamente al Sovrano, che come si è veduto Egli è il solo, che possa fare la Guerra, onde se mai si formasse la Pace medesima dai Ministri, o dai Comandanti delle Armate senza l'espresso mandato del Principe, non potrebbe sussistere, se non fosse quindi dal Principe ratificata espressamente.

Per maggiore stabilità della Pace

sogliono darsi reciprocamente gli Ostaggi, e adoperarsi allo stesso proposito le Garanzìe d' altri Principi, e d' altre libere Nazioni, le quali cose tutte dipendono dall' osservanza dei patti, e della forma speciale, con cui si son concepiti.

I Trattati, e le Confederazioni corrispondono secondo le varie circostanze dei tempi all' oggetto della Pace, e della Guerra, e perciò costituiscono anch' esse un altro diritto della Maestà.

Le Confederazioni altre diconsi di pura Amicizia, ed altre di prestazione.

Con le prime sogliono regolarsi per via di patti molte cose, che puramente dipendono dalla scambievole Umanità, o che non sono esattamente determinate dal Gius di Natura.

Con le seconde poi vengono a pattuirsi i vicendevoli soccorsi, ed ajuti per il fine della sicurezza dello Stato, o per l' uso della Guerra anche offensiva.

Si dividono ancora le Confederazioni iu eguali, e disuguali.

L'eguali sono quelle ove eguali siano le condizioni dei Confederati.

Le ineguali ove più si promette di fare, e di dare da una parte, che dall'altra, o segua ciò con la preservazione di tutti i dritti del Sommo Imperio, o con qualche diminuzione dei medesimi.

In oltre si distinguono le Personali dalle Reali, perchè le prime, come contratte a nome della sola Persona del Sovrano, estinta quella non obbligano ulteriormente. Laddove le seconde come contratte, e stipulate a nome dello Stato, e della Corona anche mancata la Persona, e la Famiglia del Sovrano obbligano tuttavia lo Stato, e chi vi succede con diritto di Sovranità.

Finalmente non potendosi tra i diversi Sovrani trattare, e stabilire gli Articoli riguardanti la Pace, e la Guerra senza il mezzo dei Ministri

da loro inviati, e degli Ambasciatori, ne segue, che anche il diritto d' inviarli ai medesimi soli Sovrani appartenga.

Rappresentandosi dall' Ambasciatore il proprio Sovrano, e non potendo un Sovrano esser all' altro soggetto, perciò l' Ambasciatore, che entra nel Territorio d' un altro Principe, non divien di lui suddito giammai, ma unicamente è soggetto al Principe che lo ha inviato.

Per l' istessa ragione debbe essere immune da ogni ingiuria, ed inviolabile nella Persona, e nelle cose sue, quando manifestamente non commettesse delitti contro la Persona, e lo Stato del Principe, a cui venga inviato.

E siccome può l' Ambasciatore per giuste cause non riceversi, nè ammettersi, così una volta che sia ammesso dée trattarsi con tutti i segni d' onore, e di stima che convengono alla Persona ch' ei rappresenta, nè può essere espulso, o ritenuto contro sua voglia.

Le altre più particolari prerogative e distinzioni, che si accordano dai Sovrani ai loro Ambasciatori, sono per lo più arbitrarie, e dipendono dall' uso delle diverse Nazioni.

Dopo aver così delineate le parti che costituiscono il Sommo Imperio, e i diritti della Maestà, resta ora di far parola degli altri caratteri, ed attributi che gli son proprj.

Tali sono la superiorità, l'inviolabilità, e l' esenzione da ogni rendimento di conto, le quali cose tutte facilmente s' intendono dopo che si è inteso in che maniera, e per qual fine gli Uomini son convenuti di renunziare alla loro libertà naturale, e di conferire ogni loro autorità, e potere ad una sola Persona.

E da ciò pure s' intende che la Potestà del Principe, sebbene non sottoposta alla censura dei sudditi, ha tuttavia per se medesima i proprj limiti, e non può estendersi più oltre per puro capriccio, o per impulso di pri-

vate passioni, ma dee sempre esser regolata dal ben pubblico, ed a misura del presunto mandato del Popolo, senza di che ogni Sommo Imperio verrebbe a degenerare in Tirannide.

Adunque i doveri del Principe si riducono a due sommi capi, ad istruirsi cioè di tutto quello che è necessario apersi per ben governare, ed aver sempre per prima Legge del suo Governo la salute del Popolo, e la permanente tranquillità.

I doveri all' incontro dei Sudditi consistono nel prestare un vero ossequio, ed una esatta obbedienza, e fedeltà al suo Sovrano, nel non intraprendere alcuno Ufizio, o Impiego, per cui non si conoschino bastantemente capaci, e nell' adempire i proprj doveri con somma diligenza in qualunque Impiego, che sia stato loro confidato dal Sovrano.

Il detto fin quì intorno alla Sovranità ed alle sue parti, ed attributi può egualmente riguardare ogni altra in-

dole di Governo, o sia questo collocato in un solo, o conferito a più Persone, le quali tutte rappresentano una persona morale.

Ma quanto alla Monarchia più in particolare vi sono ancora certe speciali proprietà, e particolari affezioni, le quali variano a misura delle varie costituzioni delle Monarchie, onde il Regno, o l'Impero sia stato acquistato, come già si è detto per via d'elezione, o per via della forza, o dell'Armi; e l'Elezione può farsi o in riguardo a una sola Persona, o in riguardo a tutta la sua Famiglia. Se la elezione sia stata fatta in riguardo a una sola Persona, il Regno è sempre elettivo, e mancata la Persona eletta vi è bisogno di nuova elezione.

Se sia eletta la Famiglia Regnante il Regno viene ad essere successivo, e si continua senz'altra elezione fino a tanto che dura la Famiglia eletta.

L'ordine della successione dipende dalla volontà di chi ha eletto, o vo-

gliamo anche dire dalla Legge fondamentale del Regno.

E se questa legge non ci fosse, e non provvedesse a tutti i casi dovrebbe osservarsi anche nella successione dei Regni il consueto ordine della successione ab intestato, come fondata sulla presunta affezione, e volontà della Persona del Sovrano defunto, ben inteso però che la successione non possa esser dividua, repugnando ciò alla natura, e costituzione della Monarchia, onde subentra l'ordine della successione primogeniale, e generalmente il Maschio vien preferito alla Femmina, per esser più idoneo al Governo, il quale senza l'uso della Guerra rare volte può sussistere.

Nei Regni tanto elettivi, che successivi non è tenuto il nuovo Re per le obbligazioni contratte dal suo Antecessore, se si prescinda dal caso che l'obbligazione sia stata contratta a nome dello Stato, e della Corona.

Il Regno viene ad essere alienabi-

le, ovvero usufruttuario, ed inalienabile: Alienabili sono tutti quei Regni, che si acquistano con la forza, e con l'occupazione mediante la Guerra, e tali possono esser talvolta anche i Regni acquistati per via d'elezione, se gli Eligeati ne abbiano data tal facolta all'Imperante.

Usufruttuarj, ed inalienabili all'incontro sono regolarmente tutti i Regni elettivi o sia eletta la Persona Regnante, o la sua Famiglia.

Cessa il Regno tanto elettivo, che successivo per mancanza della Persona, o della Famiglia Regnante, ed allora conviene che il Popolo devenga a nuova elezione, e lo stato intermedio dicesi Interregno.

Questo Stato non porta seco la totale dissoluzione del Governo Civile, sussistendo tuttavia nel Popolo la prima convenzione di stare unito in società per l'oggetto della comune sicurezza, e potendosi con tale spirito prendere dei provvedimenti, o pre-

ventivi, o provvisionali nel tempo dell' istesso Interregno.

Cessa poi, e si distrugge ogni stato politico o quando in vece di procedersi a nuova elezione niuno all' altro vuol esser soggetto, e tutto degenera in Anarchia, o quando un Popolo è costretto dalla violenza, e dalle Armi, a sottoporsi al nuovo ordin di cose stabilito dall' arbitrio di un Vincitore.

DELL' IMPUTABILITA' DELLE AZZIONI

RAGIONAMENTO INSTRUTTIVO

PER UN GIOVINE AVVOCATO

DELLA PROVINCIA SUPERIORE DI SIENA

VOi Criminalista ! Il Ciel vi guardi da tal pensiero, se dietro le mie traccie vi venisse mai quello di dirigervi per tal professione.

L' esempio mio non potrebbe garantirvi dalla taccia di austero, e d' insensibile al male altrui.

Non vi è titolo, che possa servir di scusa a procacciarsi la sussistenza sulla rovina de' suoi simili.

Un Criminalista di molto nome ebbe l' intento di sapermi sedurre, e d' involarmi al sentimento di terrore, che m' inspiravano i tormenti, e le pene.

M' allettarono le sue dolci maniere, e più le Teorie di questa parte di Giurisprudenza analoghe agli Elementi del dritto pubblico, e della buona politica.

Ma entrato appena nel vortice di questo mare burascoso, m' accorsi dello sbaglio, che non mi fu poi possibile d' emendare.

Ad altri passi m' obbligarono i primi per non recedere dall' intrapresa carriera.

Qualunque risoluzione non poteva nell' istante pormi al coperto del discredito, che in pochi mesi m' ero già procacciato coll' esercizio in Provincia di questo Mestiero.

Io aveva sortito dalla natura un cuore tuttaffatto diverso da quello ch' esige il crudo contegno del Criminalista.

Ov' era luogo d' alleggerir le pene, me ne facevo sempre un vero piacere, trattandosi particolarmente di quei Delitti, che presso i Francesi si distinguono col generico nome di Galanteria.

Ma stanco dalla necessità di studiar sempre le maniere di garantirmi dall' odio pubblico, e nojato di dover talora seguitar le traccie dell' asprezza voluta dalle Leggi di quel tempo, venni finalmente nella risoluta determinazione di mutar mestiero, e me ne trovai per più, e più anni molto contento.

Mentre ch' io viveva così tranquillo, e consolato della mia sorte, anco perchè non mi era precluso il mezzo di scrivere, e di perorare a difesa de' Rei, venni poi come obbligato a riprendere la prima carriera.

Non vi voleva meno che il comando del proprio Sovrano, sperimentato per ogni rapporto d' un cuore analogo al mio.

Non ignorava, che aborriva la pratica dei Tormenti, e più la morte dei suoi Sudditi, quantunque Rei d'atrocissimi Delitti.

M' era noto il suo gran genio, e l'aureo suo Carattere costantemente inclinato alla Clemenza fino ad esternare il disgusto di dover punire i più reprobi, ed anche i più ingrati alle di lui beneficenze.

Con un Monarca modellato su queste massime, chi avrebbe mai negletto l'onore di continuare a servirlo anche in Impieghi da esporre la propria vita?

Oltredichè per determinarmi a ritornar nel ceto che aborro tuttora, mi si aggiunse la lusinghiera circostanza di vedermi di slancio elevato, ed ascritto nel numero de' Giudici Superiori.

Adunque voi ben vedete, che le vostre son troppo differenti dalle mie circostanze.

E' anche osservabile, che del tempo in cui ripresi questa Professione

io era Conjugato, e con Famiglia, e voi siete libero e senza bisogno di procacciarvi la comoda sussistenza.

Voi a dispetto delle sublimi cognizioni che avete acquistate nelle Università di Pisa, e di Siena, e a fronte ancora di rendervi singolare nella pratica, e nelle Teorie di questa Scienza, vi trovereste sempre nella necessità di renunziare a quella stima, che può esigersi dai titoli, che vi siete meritati e di Dottore, e d'Avvocato.

Vi sarebbe inevitabile di fatto di incominciare dal mestiero del Processcessante, che in Provincia ordinariamente vien' addossato a quel Ministro, che non si conosce per altro nome che di Notajo Criminale.

Non è poi Facile d'ottener così per fretta un simile Impiego

Son sempre molti ad aspirarvi, e a far di tutto per conseguirlo.

Ma nella ipotesi anche più fortunata che alle prime aperture rimanesse distinto preferibilmente ad ogni

altro il vostro merito, vi trovereste sempre in situazione di sentirvi degradato dal titolo, di cui vi fornisce la Laurea, e dall' altro più rispettabile d' Avvocato, come quello che stà in opposizione con le ordinarie incumbenze del Processante.

All' effetto dunque d' evitar quest' indirizzo troppo umiliante per voi, che siete Avvocato, sempre che vi piaccia di soddisfare su questo punto il desiderio che m' esternate, non vedo di potervi dare altro miglior consiglio che quello di dirigervi per la Difesa.

Questa nel sistema Criminale è l' unica consolante via, onde non vi rimanga impedito di far trionfare nella propria condotta la Legge dello Spirito.

Inspira questa la nobiltà de' propri sentimenti, e questa sola può anche riunire a vostro favore i pubblici suffragi.

Sicuro, che troverete giusto, e del vostro maggior decoro l' attenervi al

partito, che vi propongo, non lascerò, per quanto è capace la scarsezza de' miei talenti, di mostrarvi, che all' oggetto di regolar con profitto le Difese de' Rei non basta di porsi a portata degli estremi dei Delitti, e dei mezzi legali che conducono a scuoprirne gli autori.

Ma fa d' uopo non esser digiuni di certe massime, onde poter conoscere nelle diverse età, e ne suoi diversi ceti la Natura dell' Uomo, e soprattutto l' imputabilità delle azioni umane, che sono appunto i cardini, su quali ordinariamente si raggira la ragione d' assolvere, o di condannare.

L' analisi dell' uno, e l' altro punto offerisce la pittura in grande di certe verità, delle quali potrete poi anche utilmente far uso nei vostri apologetici ragionamenti.

Nella categoria degli Esseri animati l' Uomo anche adulto a differenza di molti altri animali non si vede provvisto d' artigli, di zanne, di rostro, o di altri simili armi naturali; Quindi per questa parte non può esservi giusto titolo d' argomentare che sia nato per offendere.

Si mostra poi fin dalla cuna timido, inclinato per proprio retaggio alla compassione di chi soffre, e d' egual tempra vien anche a mantenersi costantemente, ove la buona educazione concorra ad alimentare il piacere d' una vita innocente, a formar le sue delizie nella sola virtù, e a regolare gli urti delle passioni, che posson talora farlo declinare dal suo centro.

La maniera opposta di pensare dei Proseliti dell' Obbes vien generalmente su questo punto riprovata.

Tutti gli antichi, e la massima par-

te dei moderni Filosofi, parlando dell' Uomo, son concordi ad asserire, che sia buono di sua natura.

Ma senza prendere in grave conto le loro insigni autorità, non è dato di supporlo d' una diversa natura a meno di non opporsi alle divine rivelazioni.

Asserendosi fatto dall' Ente Supremo a sua somiglianza ed immagine, non può non credersi del carattere, con cui ci viene dipinto dall' Ecclesiastico al Cap. VII. *Solummodo hoc inveni, quod fecerit Deus hominem rectum.*

Questi senz' altra speculazione sono i fonti purissimi, onde emana la presunzione di natura, che garantisce ciascuno Individuo dell' Umana Società da qualunque sospetto d' animo pravo, tutte le volte che non s' abbiano altronde contro di lui delle contrarie riprove.

A tutta ragione dunque può stabilirsi, che l' Uomo anche della più bas-

sa estrazione non solamente non debba presumersi di coscienza rea, e di animo contaminato, ed infetto, ma che a tutti gli effetti abbia inoltre il diritto alla pubblica estimazione di buono, ed onesto.

Di quì è che se mai per avventura si combinasse in qualcuno qualchè fatto, onde poterlo presumere traviato, e affatto fuori del primiero stato d'Innocenza, a voi starà di dimostrare l'inefficacia di tale presunzione, opponendo l'altra, di cui lo fornisco la legge di Natura, che sempre dovrebbe considerarsi di un peso, se non altro, valevole a non esitare, che l'una presunzione rimanga conquassata dall'altra.

In quella guisa che posti due corpi a contrasto con egual forza, niuno de' due per legge inviolabile di meccanica cede all'altro giammai, non altrimenti le presunzioni l'un' all'altra contrarie in parità di efficacia vengono a produrre un eguale effetto.

Nè vi sgomenti il piccolo sbilancio, o qualche divario, che talora s'incontra nell' una presunzione all' altra diametralmente opposta.

A voi non sono ignote le massime de' più valenti Dottori su questo punto.

Al solo oggetto di annoverare taluno nel numero de' Rei non vi vuol così poco, onde il Fisco possa anche fondare la propria intenzione nelle isolate, e nude presunzioni di puro fatto.

Ve ne sono di quelle, come sapete, molto valutabili, che emanano dalla Legge, ma queste pure senza altri amminicoli non sempre sono d'efficacia bastante per condannare, nè sempre sufficienti al valido sostegno del suo Libello.

Presso i Giudici di buon senso riesce talora di leggerissimo peso anche il resultato di prova, che insorge da così fatte presunzioni, laddove specialmente concorra a favore del preso di mira qualche circostanza di fatto che

vi si opponga, oltre quella di non aver perduto per verun rapporto il diritto alla pubblica reputazione di Cittadino onorato.

La qual onoratezza sociale dee supporsi che militi con più di ragione in coloro, che ben di poco abbian compito il periodo dello stato d' Innocenza, che nel nostro Dominio si è creduto di stabilire fino alla tenera età degli anni dodici.

Avendo dunque il dato sicuro dell' età, in cui non può, nè si vuole che per gli effetti Criminali debba verun canonizzarsi come suscettibile di prava intenzione, o di dolo, a voi starà di far valere all' occorrenze questa incapacità lodevolmente presunta d' operar con malizia.

Non è poi da negligersi il vuoto che abbiamo fra l' Epoca di tale determinata incapacità, e quella, in cui vien stabilito, che l' Uomo debba supporsi fornito del massimo grado di malizia.

A proporzione della maggiore, o minor lontananza dall' età, in cui le LL. escludono la malizia, e dall' altra età, in cui si vuole portata al supremo suo grado, si desumono gli argomenti, ed i titoli per accrescere, e respettivamente diminuire le pene.

Per quei Delinquenti, ne quali non cada dubbio di prova, sarà sempre opportuno il calcolo della maggiore, o minor malizia.

Trattandosi di minori non sarà inutile su questo punto il far servire di diagonale, o vogliamo anche dire di limite, o di punto di mezzo quell' età, che tanto è distante dalla determinata per l' innocenza, quanto dall' altra stabilita del pari per il pieno della malizia.

Ma poichè all' effetto d' apprendere la gravezza del misfatto si va facendo nei Giovani a gradi a gradi, e più o meno lentamente lo sviluppo dell' animo pravo, che diversifica in tutti mirabilmente, non mi è dato di

stabilire una regola certa ed invariabile, che possa servire a voi di titolo, onde obbligare i Giudici a bilanciarne l' arbitrio con proporzione adequata.

Non è per questo che a Voi non tocchi di rilevare ciò nonostante i gradi della minor malizia, che non vi sarà difficile di calcolare coll' età, dopo che non può esservi ignota la lontananza dell' Epoche accennate poc' anzi.

Per minore in Toscana s' intende quello che non abbia compiti gli anni diciotto.

Se al compimento di tal' età gli mancassero pochi giorni, o pochi mesi, i riguardi a suo favore sarebbero sempre di minor conseguenza, che non son quelli da aversi, ove si tratti d' un tempo notabilmente maggiore.

Meritevole d' equitativi riflessi è quello pure, che ben di poco abbia ultimato il corso della minore età per

l' esorbitanza della reduzione dagli anni venticinque voluti dal Gius Comune ai diciotto così determinati dalla Legge Patria.

Il divario è troppo notabile per non doverlo menar buono nei casi analoghi al sopr' espresso.

Par anzi consentaneo alla retta ragione il degradarne all' occorrenza le pene, anco perchè l' età di mezzo dagli anni diciotto ai venticinque è la più esposta a traviare dal retto sentiero della virtù, e con più di facilità, ove individualmente concorra la robustezza della fibra col temperamento igneo, e salace.

Al vedere che gli Antichi providi Legislatori stabilirono, che l' Uomo prima di pervenire all' età degli anni venticinque non poteva supporsi di maturo senno, si riman convinti, che la loro sanzione ebbe per oggetto la moral sicurezza di tenersi al coperto di non errare per tutti gli effetti, ma singolarmente poi per

quello di proporzionar le pene al grado di malizia del Delinquente.

Ordinariamente coll' età cresce il senno, ch' è quello in sostanza, che dirige al bene le azioni umane.

Ma non vi faccia specie, che anche l'età troppo matura possa talora somministrarvi materia per la Difesa.

L'esperienza convince, che l'Uomo, al trapassar degli anni dal mezzo del cammino di sua vita, declina in guisa, che nell' età più avanzata, e decrepita divien arido, e lento, stupido, ed imbecille, e torna qualche volta a pargoleggiare per necessità di natura fino a rendersi talora anche soggetto dell' altrui derisione.

Per i Vecchi di questa, o d' altra simile fisica costituzione ricorrono quei medesimi riguardi, che debbono aversi per i Fanciulli della più tenera età.

Quindi a misura della loro stolidezza o dovranno riguardarsi come affatto incapaci di dolo, o notabilmen-

te meritevoli di compassione più che di pena.

D' egual condizione son pure gli individui, ne quali manchi per malattia, o per altre cause accidentali la determinata volontà di delinquere, come d' ordinario non è dato di ravvisarla nei dementi, e nei maniaci.

E perchè l' ubriachezza non di rado produce gli effetti medesimi dell' organico vizio della demenza, e bene spesso della manìa, qualunque sia l'eccesso, a cui trascenda l' Uomo per così fatta ebrietà, può sempre servire di titolo per esimerlo da qualunque pena, o per minorarla se non altro notabilmente.

Ma è tanto raro il caso di poterne ottenere la totale esenzione, quanto è rarissimo l' altro di porre in essere la più piena offuscazione della mente originata per altrui causa, o per mera eventualità, in guisa che non vi sia ragione di dubitare della minima cooporazione, e molto meno

dell' abito di dar motivo ad altre simili alterazioni preparate nella lo causa.

Voi ben vedete adunque, che le demenze tanto temporarie, che permanenti hanno entrambe i suoi gradi che all' occorrenze potranno somministrarvi amplissimo campo di rassomigliare gli assaliti da così strane malattie ad altrettanti Automi.

Assai più vasto è quello poi, che costantemente offerisce la debolezza del sesso.

L' impasto della Femmina generalmente comparisce molto più fine, e più delicato, che non è quello del Maschio.

Questa maggior delicatezza unita al sistema nervoso più mobile, ed alla maggiore irritabilità della fibra, non solamente per la soavità del volto contribuisce a renderla più gioconda e più leggiadra, ma può anche servir d' argomento a supporla d' una tessitura più debole, e in con-

seguenza più soggetta all' urto delle passioni, ed al trasporto.

Venendo poi come obbligata da una educazione mal' intesa, e pur troppo comune presso che a tutte le Nazioni civilizzate, a viver sempre nell' ignoranza, non sempre può servirle di scudo, o di ritegno a delinquere la retta ragione, di cui l' esperienza convince, che scarseggiano per ogni rapporto anche le Femmine meno male educate.

Di quì è che i Savj Legislatori ebbero l' intento di cautelarle, e di provvedere con certe determinate solennità, che nel proprio interesse non rimanessero ingannate.

Ma dopo che per gli effetti Civili le Leggi vennero a canonizzar tutte le Femmine non perfette di senno, e facili ad ingannarsi, non è dato d' immaginare, nè sa vedersi una ragion plausibile, onde non dovessero supporle di quest' istessa natura anco per gli effetti Criminali.

Pareva anzi giusto, ed in regola che per la pena di qualunque loro delinquenza dovessero sempre, e in tutti i casi parificarsi ai minori.

E tanto più perchè le Femmine avendo debole il temperamento e per l' opposto sensibilissimi i nervi, e perciò molto viva la fantasia, ed esaltate al sommo grado le passioni, e gli affetti, si trovano bene spesso come obbligate di cedere ai loro impulsi violenti prima di chiamare in soccorso la riflessione, ch' è figlia dell' intelletto, onde avvenga, che non siano in tempo di ben comprendere e calcolare il resultato e le conseguenze lontane dal malaugurato partito, a cui le riduce disordinato trasporto.

Or se al dato sicuro dell' esser' Eleno a differenza dei Maschi notabilmente, e fuor dell' ordinario soggette alla violenza degli affetti, s' aggiunge l' altro del minor senno, che se non altro può sempre dedursi dalla

loro educazione diretta generalmente a mantenerle nell' ignoranza, chi è che non ne vegga le necessarie conseguenze?

A voi non manca talento, e buon criterio per essere al pari di me persuaso della necessità di provvedere anche per questo rapporto alla sventurata condizione delle Femmine, che per gl' indicati riflessi parrebbe, che potessero meritare d' essere assistite dalla Legge con quell' istessa parzialità che si è creduta più necessaria che opportuna per i minori quantunque prossimi alla maggiore età. (*)

Ma lungi dal vederle contraddistinte nella pena, vi farà ribrezzo il soverchio rigore, e la durezza di

(*) *Questo privato sentimento, e ogni altro simile dell' Autore, s' intenda sempre esternato colla debita reverenza, e rispetto alle Leggi veglianti nella soggetta materia.*

quelle Leggi, che voglion punirle coll' ultimo supplizio per la falsità del Parto supposto, o per l' occisione del Feto, a cui talor le spinge il natural desìo di conservare il proprio decoro, o vogliamo anche dire la necessità di comparire al pubblico con la veste se non altro apparente di pudiche, e d' onorate.

Non vi è bisogno di calcolo per rimaner persuasi nel primo caso della sproporzione della pena col danno quantunque massimo, che fosse per risultare altrui dalla falsità del Parto supposto.

Eppure le Leggi Romane senza il minimo riguardo alla lor debolezza, non contente d' impor la pena dell' ultimo supplizio, hanno anche dichiarato che questa falsità non possa prescriversi giammai, come se si trattasse di Parricidio, d' Assassinio, o d' altro simile atrocissimo Delitto.

D' egual crudezza, e soverchiamente rigorosa vien anche a manifestarsi

la pena fulminata contro le Femmine che si fan debitrici d' Infanticidio per causa d' onore.

Ne persuade il solo riflesso, che d' ordinario ve le riduca la necessità di non rendere altronde pubblica, e palese la loro impudicizia, come quella, che diametralmente s' oppone all' unico pregio, che in esse generalmente e in sommo grado s' apprezza.

Il secolo è bastantemente illuminato per non negligere il calcolo della giusta misura delle pene da infligersi con quei riguardi ch' esige la debolezza del Sesso, nel quale o per soverchio timore, o per trasporto d' altre passioni par dimostrato che l' impeto macchinale prevalga alla debolezza dell' intelletto. E poi ognun sà che dove l' intendimento sia debole, come lo è nelle Femmine senza dubbio, non di rado si lasci il ben reale, abbracciando il bene apparente, per quanto sia male nella sostanza, e possa anche turbare l' ordine del sistema sociale.

Oltredichè, senza far distinzione da un sesso all'altro, la pena, che venga egualmente dettata per un dato Delitto, mancherà sempre della necessaria proporzione, non volendo impugnare che possa rendersi fisicamente più dura, e più sensibile per le Femmine, come quelle, che a differenza de' Maschi, sono d' un temperamento, e d'una fibra più delicata, e tanto debole da cader talora anche in deliquio all' apparir d' un ragno, o d'una rana.

Ma credasi, o non si creda giusto di riformare anche su questo punto il Codice Criminale, non vi dovrà giammai fuggir di vista la qualità della persona che delinque; E trattandosi di Femmine vi farete sempre carico di allegare in loro sgravio l' ignoranza fisica, e la fisica debolezza.

Vi son anche degli Uomini, che se ne vivono tranquillamente isolati e lontani dalle popolate Contrade, contenti del piccol loro Gregge, e d'una misera Capanna.

Le ruvide maniere di costoro, e la loro esterna rozzezza corrisponde non di rado all' interna.

Di quì è che potendosi supporre d' ingegno ebete, e d' una fantasìa lenta, stupida, e ottusa, dovranno egualmente supporsi meritevoli di tutta l' equità nei loro trascorsi.

Voi v' accorgerete che l' abbozzo, o vogliamo anche dire il quadro, che ho creduto di dovervi fare della natura dell' Uomo nei suoi diversi aspetti non è che un preliminare, per mezzo di cui più facilmente si giunge a ravvisare le caratteristiche della Imputabilità delle azioni umane.

DELLA IMPUTABILITA' DELLE AZIONI.

All' effetto che un azione possa canonizzarsi delittuosa, o della linea delle imputabili fa d' uopo, che l' Agente non abbia titolo d' ignorarne il divieto, o perchè manifestamente s' opponga alla determinazione della Sovrana Legge dello Stato, o perchè prenda direttamente di mira l' altra, che l' Uomo ha pur troppo scolpita, ed impressa nell' animo di non fare ad altri ciò, che per se non vorrebbe.

Per quanto poi l' imputabilità dell' azione sia regolarmente fondata nel divieto dell' una, o dell' altra Legge, non è però che la regola non abbia le sue limitazioni anco indipendentemente dai reflessi della malizia.

Son punibili, come sapete, tutte le azioni, che più o meno riescono dannose allo Stato, o ai Membri che lo compongono.

Ma non tutte le male azioni che

offendono talora anche le Leggi di natura, possono riguardarsi come imputabili, o come soggetto di pena; perchè quelle che non interessano nè direttamente, nè per riflesso l' umana Società non sono imputabili, che presso l' Ente Supremo, cui solo stà di punirle.

Il vero senso poi della Legge scritta non può intendersi per riflessione interna, come troppo ben s' intende di quella, che nasce con noi.

Di quì è che l' obbligo preciso di regolare le nostre azioni a norma della Legge, e della volontà del Legislatore, dovrà ripetersi dalla cognizione in perfetto grado dell' una, e dell' altra.

Or se la Legge nella sua determinazione non comparisce bastantemente chiara, o non applicabile al caso per le variate circostanze, non potrà dirsi imputabile all' Autore il fare, o non fare la cosa dedotta in proibizione, quantunque l' azione, o l' omis-

sione potesse onninamente dipendere dalla di lui volontà.

Adunque ogni Legge dee esser chiara, manifesta, e notoria, che si possa intendere da chicchessia.

E questa notorietà, o sia chiarezza ha da produrre nel suddito obbligato all'osservanza della medesima l'effetto di poter sempre aver la possibilità d'intenderla in tutte le sue parti, onde non possa addurre contro di Essa l'ignoranza di ragione, o di fatto.

Voi ben sapete che le Leggi altro in sostanza non sono che lo spirito dell'umana prudenza ridotto in una sensibile dimostrazione, che per mezzo di pene vuol dirigere le azioni Umane ad un certo determinato fine.

Quindi non può ammettersi una Legge che applicata al caso non dovesse obbligare, come avverrebbe appunto in quella, contro di cui si potesse allegare l'ignoranza legale di ragione, o di fatto.

Posto poi che la Legge debba es-

ser notoria, e tale da dover escludere di sua natura, e per quanto si può quest' ignoranza, dovrà anche ammettersi che per la parte del Fisco si debba dimostrare in una qualche maniera e la Legge, e la cosa proibita dalla Legge medesima, non dicendosi notoria giammai, se non si può dimostrar chiaramente, ed in modo che non vi sia luogo alla tergiversazione, ed alla negazione.

Questa certa possibilità di determinata dimostrazione vien anche a produrre due buoni effetti.

L' uno che la cosa proibita sia di sua natura fissa, ed immutabile, l' altro che non rimanga soggetta all' arbitrio, ed alla passione di coloro, che v' hanno interesse.

Dalla defieienza di tal requisito vi sarà poi facile di tirare le giuste conseguenze, onde poter con efficacia, e plausibilmente sostenere, che non sieno imputabili tutte quelle azioni, che per le variate circostanze vi sia

titolo di suppor garantite dalla Legge non scritta, o che cadono sotto il dubbio divieto delle Leggi penali.

Ma la maggiore, o minore imputabilità vien d'ordinario a desumersi dai gradi di malizia deducibili dall'età, dalla qualità della persona, dal modo con cui s'agisce, e dalle circostanze che accompagnano l'azione criminosa.

Ond'è che somiglianti vedute saranno sempre opportune anco per dedurre di questa malizia il maggiore o minor grado nella soggetta materia.

Vi son delle azioni nella loro apparenza delittuose, ma sostanzialmente poi non imputabili come talora succede nel Furto, e nell'Omicidio per la respettiva necessità d'assalir l'Aggressore, e di far uso de' beni altrui per proprio sostentamento.

Possono darsi altri casi, ne quali tace la Legge per quella sempre più valutabile della necessità, la quale per altro non sempre produce un egual effetto.

La violenza non può non riguardarsi come un principio esterno assai più forte dell' interno, quindi non sarà imputabile all' Agente il Delitto, tutte le volte che una forza esteriore ve lo costringa.

Ma la maggiore, o minor libertà di schivare l' incontro; il maggiore, o minor male, che temer ne poteva; e l' aver più, o meno contribuito all' occasione di trovarsi alla necessità di delinquere, sono altrettanti casi, ne quali anche il delitto, che proviene dalla necessità, e dalla forza altrui, può rendersi più, o meno imputabile.

Le azioni poi per se stesse viziose non tutte sono imputabili, nè si riguardano in conseguenza come Delitti.

Ve ne son talune, che posson' anche influire al disordine dell' umana Società, ma quando non contengono un vero delitto, son vizj che qualchevolta torna conto di negligere, e di lasciare impuniti, anco perchè doven-

do punire tutti coloro che in una maniera, o nell'altra si lascian vincere da sregolata passione, non vi rimarrebbe forse alcuno, che non meritasse una pena.

La distinzione che sovente occorre di fare tra 'l caso, la colpa, e il dolo influisce notabilmente a calcolare i gradi delle imputabilità.

Non è imputabile, nè può canonizzarsi come delitto quell'azione, che emana dal mero fortuito, sebbene ne risulti al pubblico, o al privato gravissimo danno.

All'oggetto per altro che non si abbia alcun titolo per dubitare della minima colpa, sarà sempre opportuno di porre in essere gli estremi a voi non ignoti dell' incolpata tutela.

Non sempre la colpa è la medesima, ed essa pure ha i suoi gradi.

Può esser grave, ed effrenata; può esser lieve; e può talora comparir tanto piccola che somministri un titolo da poter con sicurezza stabilire che fraternizzi col fortuito.

Perchè poi sostanzialmente si risolve in una imprudente omissione di diligenza, e di debite cautele, il Delitto, che ne risulta, accordano anche i Pratici, che debba dirsi commesso fuor d'intenzione.

Dovendosi dunque supporre indiretta la volontà dell'Agente, dovrà più, o meno imputarsegli in proporzione di sua minore, o maggior negligenza.

Ma non vi è colpa, per quanto grave, ed effrenata ella sia, che per gli effetti Criminali possa giammai parificarsi al dolo, ch'è quello che inchiude sempre l'animo pravo con piena determinata volontà d' esternarlo in danno altrui.

La misura di quest'animo determinato a delinquere può anche prendersi dalle qualità del bene, di cui si priva il Cittadino.

E sebbene in certi casi vi sia titolo di valutar l'estimazione, ed il proprio decoro superiormente alla roba;

ed alla vita medesima, non è però che in rapporto ai danni, ed al pregiudizio che ne risulta allo Stato, ed agl' Individui che lo compongono, non si riguardi come maggiore nel secondo caso più che nel primo, ed egualmente maggiore nel terzo più che nel primo, e nel secondo.

Di quì è che l' Omicidio a differenza del Furto, e dell' iugiuria vien generalmente punito con pene più gravi.

Vana, ed inutile sarà poi la misura di quest' animo quantunque pravo, e determinato a delinquere, laddove rimanga isolato, e dalla sola intenzione circoscritto.

Il poter coattivo non ha altr' oggetto che la pace esteriore della civile Società, sù cui null' affatto influiscono gli atti meramente interni, che vanno a consumarsi nella mente, e nella prava intenzione.

Quindi non è dato il supporre che si aggiri, o possa prender di mira se-

non quelle azioni, che spettano alla disposizione esteriore delle cose Umane.

Ma non per questo vi sia d'avviso che le Leggi non debbano avere altr' oggetto, che l' unica esteriore tranquillità.

Il principale dovrebbe anzi esser quello di formare l'abito morale negl' Individui componenti la civil Società a cooperare l'un l'altro con reciproca benevolenza alla pubblica felicità.

I primi Elementi della virtù direttrice del Buon Governo furono stabiliti sulla natura dell' Uomo riunito co' suoi simili nelle prime semplicissime Società quando non era ancor nata la sottigliezza della falsa politica, la quale ha piuttosto corrotta, che migliorata la specie umana.

Il trattare l' Uomo qual' è dettando Leggi a capriccio, e coerenti al depravato costume si risolve in un' arte servile riservata al solo Despota, che

ravvisa l'Uomo nella sola attuale, ed accidentale circostanza della di lui schiavitù.

I più savi Legislatori inerendo alle politiche sanzioni dei Greci hanno sempre creduto, che col mezzo delle istituzioni convenisse creare, o riformare i costumi, e che all'intento d'elettrizzar così lo Spirito Umano, dovessero modellarsi sopra la cognizione intima dell'Uomo in Società, e sopra la giusta idea dell' Uomo isolato, e non corrotto dalle passioni, che son d'ordinario altrettante conseguenze della Civil comunione.

L'Umo così modellato nell'interna sua economia morale si troverebbe in certa maniera coatto, e nella necessità di tener dietro col suo contegno alle massime della sanzione, e come per abito verrebbe quindi obbligato a reprimere le proprie passioni, nel che sostanzialmente consiste il prevenire i Delitti con più sicuro salutevole effetto.

La sola esterior minaccia delle pene, e le pene poste pur anche in esecuzione non bastano per prevenirli.

L' esperienza convince dell' inutilità di questo rimedio, perchè di fatto non rimuove la causa, e non toglie, nè contrappone ostacolo alla volontà se non fin dove possa al capriccio dell' Uomo prevaler la forza della Legge.

Di quì è che se non altro sarebbe desiderabile che fosse rivestita d' un doppio motivo, che impegnasse a promuovere la sua osservanza.

Questo motivo, o questa duplice forza non vedo che possa ottenersi d' altronde che dall' annunziare, e mantener la promessa d' un premio al Virtuoso, e d' una pena al Delinquente.

Influirebbe notabilmente all' intento il non defraudare il Virtuoso d' un premio anche nel caso, che la sua Virtù non avesse prodotto alcun' effetto utile alla Società, e fosse rimasto nella sola attitudine d' animo capace a produrlo.

All' effetto poi di non eccedere in questo caso i limiti della retribuzione, il premio dovrà proporzionarsi all' utile, che dall' effetto poteva risultarne alla Società, ed al gradi della disposizione dell' animo all' inutile sforzo di rendersi giovevole.

Per la ragione poi, che dee tenersi un' egual economia nel compartire i premj, e nell' imporre le pene, non potrà riguardarsi che come criminoso e meritevole di pena anche colui che abbia inutilmente tentato di delinquere, e che il delitto sia rimasto per una ragione, o per l' altra sospeso e non perfettamente consumato.

Ma sempre converrà di proporzionare questa pena ai gradi del danno, che dall' effetto del delitto attentato direttamente, o per riflesso poteva risultarne alla pubblica, e privata sicurezza.

Lo spirito delle Leggi non è diretto a punire i misfatti se non in rapporto dell' influenza che possono

avere nel buon' ordine esteriore della Civil Società.

Ond' è che quelle azioni che hanno realmente prodotto gravissimo sensibil danno alla Società, meritano d' esser punite con più rigore che quelle, l' effetto delle quali o rimase sospeso, o limitato a conseguenze meno perniciose.

Tutti i Dottori, ed i Politici tutti son concordi a riguardar per massima fondamentale, che nelle azioni d' egual carattere e per la loro qualità, e per l' oggetto interno dell' Agente, quella che anche dal caso rimanga sospesa, e ridotta ad un' oggetto di piccola conseguenza, debba più leggiermente punirsi dell' altra ch' abbia prodotto un' effetto più dannoso, e d' una conseguenza maggiore.

Il doloso disegno, il trasporto, e l' imprudenza son le tre specie, a cui riduce tutti i Delitti in riguardo della loro maggiore, o minore imputabilità il Giure Consulto Marciano.

Ma perchè non è facile di sviluppare con sufficiente probabilità la disposizione morale, e l'intenzione di colui che ha delinquito, ragion vuole, che in dubbio si presuma l'effetto cagionato più dall'imprudenza, che dal trasporto, e più da quella, e da questo, che da doloso premeditato disegno.

Vi son per altro degli attentati, che per se soli vengono a perturbare la pubblica, e privata tranquillità, e fanno ravvisar nell'Agente l'animo insidioso, e perverso.

Ond'è che i soli atti preparativi d'un Veneficio, o d'altro simile atrocissimo misfatto soglion talora parificarsi al delitto consumato, e punirsi con pene fors' anche troppo esemplari.

In quella guisa che s'usa di tutto il rigore nei casi di questa natura, si hanno altronde riflessi della maggior equità per le Trasgressioni, onde poter anche negligere gli atti prossimi alla consumazione del Delitto.

La Legge, che proibisce quelle azioni, le quali indipendentemente dalla proibizione sarebbero per se indifferenti, non può estendersi che all' atto consumato.

Fin che vi è luogo alla penitenza non vi è titolo di canonizzare l' Agente come Trasgressore, o come incorso nella censura della Legge, che prende solo di mira la trasgressione, e nulla più.

Gli Aderenti del Fisco, senza far differenza dagli attentati dei veri misfatti a quelli delle trasgressioni, son d' ordinario come per abito inclinati a servir ciecamente alle sue mire.

Ma per quanto regolarmente non possa evitarsi una pena nel primo caso, non vi sarà difficile di riportar nel secondo una dichiarazione al vostro intento la più favorevole.

Vi son pure delle particolari combinazioni, per le quali anche a fronte della rea, e prava intenzione dell' Agente, il fatto medesimo, che si cre-

de delittuoso, non è poi tale nella sostanza.

Non potrebbe di fatto canonizzarsi come Debitore di furto colui, che supponendo d'involare ad altri una cosa, venga quindi a scuoprirsi di sua pertinenza.

Ma sebbene in questo, e in altri simili casi comparisca rea l'intenzione dell'Agente, come diretta ad un oggetto, di cui non ne ignorava il divieto, sostanziandosi nondimeno in un fatto, che non ha il minimo rapporto con le leggi, nè con l'interesse della Civil Società, non può aversi in senso filosofico, e legale come criminoso.

In termini d'attentato non vi sia discaro di porvi a portata di ciò che ne pensano i Politici sulle traccie di quanto avvisò Platone nelle sue Leggi.

Si considera secondo loro meritevole de' più equitativi riflessi, e vien' anche a parificarsi all'Innocente colui, che si trattiene dall'effettuare il Delitto, prevenuto da salutar sentimento di penitenza.

Adunque non sarà inutile di far viva all' occorrenza la loro autorità fondata nel plausibile riflesso, che il negligere simili attentati può anche servir di titolo per prevenire il Delitto, semprecchè non voglia controvertirsi, che l'istessa pena potrebbe servire come di scuola, e di stimolo al Condannato per non pentirsi in altre simili occasioni.

All' effetto poi che possiate ben distinguere l' imputabilità delle azioni in rapporto all' animo dell' Agente, fa d' uopo che non perdiate di vista giammai i Canoni che vi ho già divisati sulla natura dell' Uomo, ma soprattutto che stiate avvertito anche sulla natura delle azioni medesime.

Ove il Misfatto non possa commettersi senza disegno premeditato, non può esservi neppur titolo per dubitar di quella frode primaria, e capitale, in cui si sostanzia il dolo malo, ch' è la vera caratteristica delle azioni delittuose, ed imputabili.

Ma ove il dolo non sia così manifesto, ed unito in origine coll' azione medesima, non è dato di presupporlo.

Sarebbe anzi falsità di principio il decidersi per l' affermativa, semprecchè non vi fosse una ragione di ravvisare l' istinto primitivo della Volontà, che per comun sentimento dei Filosofi più insigni, e dei più celebri Dottori dee supporsi diretta a schivare il male, e a procacciarsi un bene per leciti mezzi.

Ond' è che tutte le azioni di duplice contrario impulso diretto, e non diretto a delinquere, debbono aversi per equivoche, e come tali non suscettibili di dolo.

Ma quel dolo, o quella fraude capitale, in cui si sostanziano i Delitti innominati, e che si distinguono col generico nome di stellionato, esige sempre una prova più che altronde chiara e perfetta.

Nei casi di questa natura il dover porre in essere il Delitto, e il Delinquente coll' istessa deduzione di pro-

va, vien come a rendere di niuna efficacia la semipiena, che in simili circostanze non può servire al Fisco di fondamento bastante al valido sostegno del suo Libello.

E tanto meno perchè i Delitti senza nome son quelli appunto che si manifestano di duplice contrario impulso, da cui ordinariamente insorge l'equivoco, o la dubbiezza ch'è quella, che sempre favorisce le parti del supposto Delinquente.

Ma senza entrare nell'oceano di tante ridicole, ed inutili questioni, che anche mal'a proposito si fanno su questo punto, a voi basterà di porre in essere i possibili direttamente contrarj all'animo pravo, onde all'Agente non possa con sicurezza imputarsi la fraude capitale, o quella somma callidità, che richiedono le Leggi per dar debito di dolo in quelle azioni particolarmente, che ripetono l'origine da Contratto.

Non vi sarà ignoto, che son ta-

lora imputabili anco le inazioni, ma la loro imputabilità non può valutarsi giammai del momento delle azioni criminose.

Nell'omittente non è dato di supporre una malizia eguale a quella dell' Agente.

E per quanto si riguardi come imputabile l'inazione di colui, che ha l'attività d'opporsi, e non si oppone all'azione criminosa, non è però che ogni pretesto non basti ad esimerlo dalla pena; e più se per difendere la vita altrui, venga come obbligato a porre in pericolo la propria.

All'affetto dunque che l'inazione meriti d'esser punita, sarà sempre opportuno di porre in essere un giusto titolo, da cui possa desumersi dolosa.

Per darle poi un maggiore o minor peso, non sarà inutile di bilanciar la gravezza del Delitto non impedito, ed i gradi della malizia del Connivente deducibili dalla maggio-

re, o minor facilità d' impedirlo, e dalla qualità della persona.

Di quì è che maggiore sarà la pena per tutti quelli, ne quali risiede una superiorità, ed un diritto sopra l' autore del Misfatto, se abusando della facilità d' opporvisi, v' abbiano in certa maniera contribuito coll' inazione.

Il non impedire un delitto quando si può senza rischio di danno nell' interesse, o nella propria persona, è lo stesso che dimostrare l' animo di contribuirvi.

Ma ove non comparisca determinato alla complicità, nè vi sia titolo di canonizzarlo come doloso, non vi sarà neppur quello di dar debito all' Omittente di rea connivenza.

Con queste generiche vedute vi sarà facile di ravvisar la natura di ciò che più, o meno può essere imputabile all' Agente, o all' Omittente, e distinguendo nel concreto del caso il pubblico dal privato delitto, anche

più agevole vi rimarrà la via di bilanciare i gradi della prava intenzione, che non di rado riceve la sua giusta misura dal resultato dell' azione criminosa.

Soggetto di difesa è pur la prova che insorge dall' aggregato dei riscontri, onde rimanga, o non rimanga titolo per dubitar del Delitto, e del Delinquente.

A quest' oggetto si son providamente stabilite dalle Leggi, e dai Dottori certe massime fondamentali, e certe regole, dalle quali non è permesso di partirsi all' oggetto di ben calcolare l' animo dell' Agente, ed i gradi di probabilità, onde supporlo autore d' un dato Delitto.

Il grado della certezza morale, che si vuol dedurre dagl' indizi, e dalle presunziozi, dee dipendere dall' analogìa degli uni, e dell' altre col fatto referibile al movimento dell' animo pravo, ed all' atto criminoso.

Ma perchè i fatti criminosi, ed im-

putabili non son tutti dell' istessa natura, così varia anche la natura degl' Indizj medesimi, dimodochè quell' Indizio, da cui può dedursi per conseguenza probabile, che taluno sia debitore d' un Delitto, che ripeta la causa dall' odio, non può avere il minimo rapporto con tutti quelli, che la ripetono dal piacere.

Vi son dei riscontri, come sapete, che si aggirano intorno la persona, altri che riguardano la causa, ed altri che si deducono dalle circostanze concomitanti, e da quelle che precedono, e susseguono l' azione criminosa.

Non è poi dato di stabilire una regola certa, ed invariabile sul punto di bilanciarne il giusto peso.

La certezza morale è il massimo dei resultati, a cui porta l' aggregato di tali riscontri.

Adunque il contegno più sicuro, e più plausibile sarà sempre quello di riguardar questa certezza come u-

na totalità, a cui progressivamente si giunge, cominciando dal primo fino all'ultimo grado, senza che possa recar meraviglia la divisibilità della prova (e non della certezza morale, come sognan taluni) saggiamente, e ben a proposito stabilita dalle Leggi, e dai Dottori.

Ciascuno rimarrà di fatto internamente convinto, che il solo indizio deducibile dalla causa di delinquere, come sarebbe l'odio, o la capital nemicizia, non può aver altra efficacia che di produrre nell'animo un semplice sospetto da porre in circostanze d'inquirere, o al più d'assicurarsi della persona, in cui cada per tal indizio il sospetto.

Ma se si combini che a questo riscontro s'aggiunga l'altro, che si desume dalla persona, dell'abito a delinquere, il sospetto diverrà sempre maggiore, e così progredendo con più riscontri meno remoti, e concomitanti l'azione criminosa, verrà finalmente

a risolversi in una specie d' evidenza, e si arriverà fino al punto della totalità, o vogliamo anche dire della prova piena, e perfetta ch' è quella che sostanzialmente induce la certezza morale.

Perchè poi può esser soggetto ad errore il raziocinio che si fà sull'efficacia del resultato da tante conseguenze probabili, sarà vostro carico di rilevarlo coll' aggregato dei possibili diametralmente opposti all' indizio indubitato, da cui s' induce la certezza morale, che in buona dialettica non parrebbe, che potesse rilevarsi da un numero quantunque esteso d' indizi dubitati.

Potrei darvi anche un idea dell' eccezioni, che non di rado s' incontrano nella persona, e nel detto dei Testimonj, e che molto influiscono al favore della difesa.

Ma perchè sono infinite le ispezioni che vi cadono, e perchè son anche molti gli Autori, che hanno ben

esaurita questa materia, lascierò che vi divertiate con essi, e che ad essi ricorriate all' occorrenze anco per le altre questioni che insorgono in rapporto alle formalità dei Processi, non di rado mal' iniziati, e peggio digeriti, se non ripieni d' insanabili nullità.

Lontano dal prendere in esame e queste, ed altre simili ispezioni, che obbligherebbero per se sole ad estesissimo trattato, a me basta che siate persuaso della necessità di non perder di mira gli Elementi, de' quali vi ho ragionato fin quì, come quelli, dove ordinariamente si raggira il sostanziale della Difesa, e la ragione d' assolvere, o di condannare, e di accrescere, o decrescer la pena.

Mi resta solo di farvi presente che all' ombra del favor della difesa sarebbe poi temerità manifesta l' opporsi con raggiri, e con metafisiche sottigliezze alla verità conosciuta.

La professione dell' Avvocato va

maneggiata nobilmente, e con tal delicatezza che sia valevole all' intento di riunire a proprio favore i pubblici suffragi.

Le dolci maniere, il disinteresse, l' onestà, la saviezza vagliano assai più del sapere in sommo grado.

La scienza non rivestita di così fatti requisiti rischia di conseguire il pubblico disprezzo, che sarà poi sempre inevitabile ove comparisca deformata dai mostri dell' intrigo, e della cabala.

In voi non è da temere di simili deformità.

Mi è troppo noto il vostro carattere per esser sicuro che non ascolterete giammai nè le voci insidiose dell' orgoglio, nè le vili seduzioni dell' interesse.

Son anzi persuaso che non sarete per defraudare il mondo della buona espettativa che ha già concepita di voi; Che in conseguenza non lascerete in preda alla follia quel tempo,

di cui vi è dato di disporre utilmente ; E che al consolante oggetto di mantenervi la pubblica stima vi farete come un dovere che in ogni vostra azione risplenda sempre la saviezza, e che il vostro cuore sia centro della più rara, e più sublime virtù, ch' è l' unico fortunato appannaggio, onde l' uomo fatto maggior di se stesso passa tranqnillo costantemente i suoi giorni.

POLITICHE RIFLESSIONI

PER PREVENIRE I DELITTI

DEL P. J. B.

QUalunque Savio Monarca sebbene fornito per ogni rapporto di estesissime vedute, di genio sommo, e d' ottime intenzioni non può lusingarsi d' essere a portata di provvedere da se solo a tutto nel reggimento d' un popolo alla sua cura commesso.

Nella necessaria situazione di doversi valere dell' opera altrui anche sul punto più importante della retta amministrazione della Giustizia, fa d' uopo che ponga in uso tutto il

talento nella scelta di quei soggetti, ai quali creda del pubblico, e del suo miglior servizio l'affidare questo del prim' ordine diritto di Maestà.

La Cabala, ed il raggiro hanno quivi una vasta provincia, ove spaziare, e le arti della sorpresa, e dell' inganno debbon sempre temersi.

Adunque la regola più accertata e più sicura sarà sempre quella d' eleggere il soggetto da impiegarsi di proprio moto, e di proprio giudizio, laddove specialmente s' abbia la necessaria cognizione del suo merito, il quale non sarà dubbio giammai, se al requisito dell' onestà s' aggiunga l' altro d' aver date non equivoche riprove d' abilità, ed esattezza in Impieghi della linea o eguale, o analoga a quella in cui si pensa di collocarlo.

Una maggior precauzione debbe aversi con più di ragione relativamente ai soggetti da eleggersi per gli Impieghi dei Giudici Criminalisti, che

simultaneamente decidono dell' onore, della vita, e delle sostanze.

Generalmente vien rigettato uno spirito aspro, audace, minaccioso, e collerico per le Cariche di questa natura, che esigono posatezza, imparzialità, riflessione, vigilanza, e facile attività.

Non molti secondo me nel ceto dei Legali si fan distinguere col nome di superiori ad ogni eccezione e non mi sembra facile, che possa combinarsi nel Giudice Criminalista l' aggregato dei requisiti costitutivi l' essenza del buon Ministro.

Talento sommo, ed ottima disposizione di cuore non è poi quel tutto, che convien d' esigere nei Ministri di Governo, e non è sperabile di riportarne completo, ed utilissimo servizio, qualora non sien passati per certe trafile influenti alla cognizion perfetta della natura de' suoi simili ed a vedere in grande le relazioni di convenienza, e di repugnanza nelle cose

che hanno rapporto alla pubblica quiete ed alla pubblica utilità.

E perchè son dirette a questo scopo le più mature riflessioni nella scelta di quei soggetti, alla cura de' quali affidar si voglia il poter coattivo, ragion vuole che s' abbia pienissima cognizione della loro probità e prudenza, e di tutto quel più che fa l' elogio del buon Ministro di Governo, e che decide dell' ottimo Consigliere.

Ma i Consiglieri, che l' istesso Platone contraddistingue per gente Sacra e Divina, e che al dire di Xenofonte sono il sostegno de' Regni, e l' anima degli Stati, non potranno come tali riguardarsi giammai, laddove non abbiano il cuor preparato al ben pubblico, all' abbandono delle passioni corrotte dal particolare interesse, alla libertà di spiegare i proprj sentimenti, all' ingenuità e candor di mente nel farli palesi, alla chiarezza nell' esporli con proscrizione della vile adulazione, dell' orgolio, e della discor-

dia, alla costanza, al silenzio, e finalmente alla presenza di spirito d' insistere per la esecuzione di ciò che possa influire a canonizzarli ottimi depositarj dei vincoli d' amore tra i sudditi, ed il Sovrano.

All' effetto poi di mantener costante ed inviolabile questo reciproco parzialissimo attacco, da cui solo dipende il ben pubblico, e la pubblica felicità sarà sempre più necessario che opportuno il non perder di mira gli ostacoli, onde poter con essi prevenire i Misfatti.

A misura che diminuiscono i delitti va crescendo l' utilità pubblica, e la pubblica tranquillità.

L'arte di restringere il numero dei delitti, e d' avere in conseguenza il minimo dei mali dipende dal trovar la maniera di minorare i bisogni, ed i capricci, che non di rado assumon la natura di bisogni.

Ma la felicità, o la miseria dei popoli emana sempre dalla cura, o

dalla respettiva trascuratezza de' lor Condottieri, i quali dovrebbero esser gli esemplari del buon contegno, non essendovi corpo di nazione, che più o meno non si lasci guidar dall' esempio.

Il vivere a seconda di questo senza far uso della ragione può annoverarsi per una delle primarie cagioni de' nostri mali.

Ad evitarli con più sicuro salutevole effetto non è dato d' immaginare altro più efficace mezzo che quello dell' esempio dei Ministri del Sacerdozio, e dell' Impero.

Con gli effetti adunque dovranno palesemente dimostrare che rispettano la Religione più per sentimento che per politica, e che nel loro contegno in conseguenza non apparisca titolo quantunque minimo per essere attaccati di pestifera Ippocrisia.

Sarebbe poi desiderabile che anche i Ceti più rispettabili, come son quelli dei Nobili, e dei Cittadini s'

unissero col Ministero a tener un contegno egualmente morigerato, ed onesto.

La buona condotta d' alcuno di questi due Ceti verrebbe a servire come di modello alle persone volgari, con sicurezza di ricondurle, benchè traviate, ai proprj doveri, e quindi non resterebbe da immaginar nel pubblico altra più perfetta felicità.

Con un Sovrano amante della Giustizia, e della pubblica tranquillità nulla, o ben poco vi è da temere del Ministero, che per ambizione, o se non altro per interesse si farà sempre come un piacere di calcar le vie dell' onore, e della morigeratezza.

Tanto meno poi se ne potrà dubitare, ove non siansi neglette le necessarie precauzioni nella più plausibile scelta dei respettivi soggetti.

Il dubbio più che ad ogni altro ceto si riduce sostanzialmente a quello dei più opulenti, come i più inclinati anco per proprio retaggio alla

vita soverchiamente comoda, ch' è quanto dire all' inerzia, ed all' ozio, che specialmente nei Giovani non è che un pessimo Consigliere per abbandonarsi alla mollezza, alla crapula, al giuoco, e ad altre viziose passioni di questa natura.

L' opulenza non dovrebbe deviarli dal retto sentiero in guisa da poter anche servire altrui di mal' esempio, che divien contagioso d' una maniera da rendere infruttuosa, e di niuna efficacia qualunque più plausibile privata educazione.

Ove per una conseguenza dell' ozio siasi divulgata l' epidemica malattia del vivere a seconda delle passioni, sarà sempre malagevole di poterne rinvenire uno specifico rimedio, e s' anderà incontro ad una maggior difficoltà tutte le volte che il progresso della morbosa infezione prenda di mira, e giunga a ferire i ceti più rispettabili.

Di qui è che i Sovrani, o i suoi

saggi Consiglieri e Censori non dovranno giammai perder di vista questo punto così importante al plausibile oggetto di non lasciar che prenda piede un vizio che porta in sostanza a conseguenze perniciose, e poco meno che irrimediabili.

Ma se mai per mala sorte regnasse in alcun de' ceti componenti la civil Società questo nemico del pubblico bene, non sarà inopportuno di provvedervi, ricorrendo all'uso del Gius coattivo con quella moderazione che può supporsi la più convergente alla miglior maniera di bandirlo.

Trattandosi d'un vizio, che si sostanzia nell'inazione e che non sempre si trasfonde in un vero delitto par ginsto, che la coazione sia dolce, purchè non lasci d'affligger lo spirito di coloro specialmente che avendo fatto abuso della privata educazione, se ne vivono, quantunque oziosi, con la veste apparente d'onoratezza.

E quindi utilissima sarà la pena di

mortificare gli oziosi Nobili, e Cittadini con riprensioni tali da far loro comprendere la disapprovazione del Governo, e la sicurezza di sperimentarlo altrimenti determinato a notarli d'infamia.

Non dando riscontri, come ordinariamente succede, della loro resipiscenza, o mostrando col fatto di non curare nè le prime, nè le seconde minaccie, sarà poi giusto, e del pubblico esempio di dichiararli inabili a godere dei pubblici onori, e di obbligarli a vivere isolati all'aperta campagna in alcuna delle loro Case rurali.

Diverso, e d'una maggior efficacia sarebbe il contegno da tenersi con gli oziosi del basso volgo.

Ove inutili si rendessero le duplicate monizioni, e dove altrettanto inutili i precetti d'applicarsi ad un mestiero sotto pena di far loro sentire le conseguenze del Bastone, non sarà se non bene di porlo in uso, come si pratica per le mancanze mili-

tari, e tanto più che l'esperienza ha fatto conoscere che la pena della Carcere da questa razza di persone generalmente non si cura, anzi pare, che in una certa maniera influisca a renderli sempre più inoperosi, e d'animo più che prima determinato all' ozio ed all' inerzia.

Non sarà finalmente inopportuno d' obbligar talora questi cattivissimi arnesi a servire nelle Milizie, e se s' abbia una sicurezza che l' ozio sia giunto fino al segno di trasformarli in veri discoli e in vagabondi tali da non sperarne l'emenda, sarà anche meglio, e del pubblico bene il disfarsene; ove specialmente si tratti di stranieri, che sempre dovranno bandirsi intimando loro l'esilio sotto gravissime pene.

Ma perchè la sola taccia d' ozioso potrebbe anche risolversi in una ingiuria, tutte le volte che si pensasse di contestar questo vizio col solo appoggio della segreta relazione d' un Birro,

o d' una Spia, ragion vuole che simili inconvenienti debbano evitarsi, col porre in pratica quell' istesse cautele che anche dalle Leggi si riguardano come necessarie all' effetto di poter contestare, e dar debito d' un delitto ad alcuno che ne sia preso di mira.

Con la veduta dunque di non azzardare dei passi direttamente contrari al buon sistema Legale, ed al contegno che suol tenersi nei casi di questa natura, converrà che ne preceda la necessaria verificazione, anco per rimuovere qualunque titolo, onde all' Imputato non resti il minimo attacco di far vive altrimenti le sue giuste lagnanze.

E quì ricorre il punto delicato pur troppo, ed importante d' aver Ministri di descretiva, di buon criterio, e di prudenza da non far poi sommo stato di tutte le leggerezze, dovendo anzi esser persuasi della necessità di negligerle, e con più di ragione ove si tratti di mere sensualità che rese

pubbliche in conseguenza delle indagini poco opportune, e soverchiamente scrupolose, anzichè influire allo scopo del buon esempio ad altro in sostanza non servono, che ad estender lo scandolo.

Ond' è che in ogni ben regolato Governo sprezzandosi di prender cognizione di questi, starei per dire, all' uomo inevitabili difetti, se ne rilascia con più salutevole effetto la privativa ai Tribunali Sacri di penitenza.

La natura dell' uomo è tale che non di rado si lascia trasportare dal proprio temperamento, senza che la ragione gli serva di guida.

Trovandosi taluni di temperamento per fisiche molle inclinati all' ipocondria avranno in orrore tuttociò che può addolcire i mali della vita umana.

Altri all' incontro si daranno in preda ad ogni sorta di piacere, ove il fisico per la diversa struttura dei nervi, delle fibre, e di tutto quel più che forma la forza animale li renda sover-

chiamente portati al brio, ed alla costante allegria.

Le modificazioni, con le quali l' Uomo si riveste in conseguenza del costume e della educazione, non son mai di tale efficacia, che basti a cancellare il temperamento che può aver sortito dalla natura; Quindi è che in certe occasioni vien anche suo malgrado a ridursi (direi quasi) nella necessità di farne trasparire le vere caratteristiche.

Non sempre adunque possono riguardarsi come oggetto di pubblica censura le azioni meramente viziose e tanto meno perchè potrebbe ben' essere, che il soverchio rigore contribuisse a turbar talora anche la pubblica tranquillità.

Con queste massime dalle quali derivano come altrettante conseguenze i riguardi che debbono aversi per l' umana natura, non sarà che in opportuno e malagevole qualunque rigido contegno, e per valermi dell' e-

spressione dei Politici, tornerà sempre più conto di trattarla con li mezzi proporzionali.

Se poi non si voglia porre in controversia che il fisico ha molto contribuito a guidare gli Uomini, e che pur troppo contribuirà a guidarli costantemente anco pel tratto successivo, farà d'uopo d'ammettere; che ogni qualvolta i Legislatori portino le cose all' eccesso, l' eccesso medesimo servirà di titolo per trovar la maniera d' eluderlo.

Là più frequenti sono i Contrabbandi, ove son più rigide le Dogane, e dove si moltiplicano i divieti vengono a moltiplicarsi, non si sa come; anco gli appetiti, ch'è la ragione per cui mal si potrebbero prevenire i Delitti coll'estremo rigore, e con la moltiplicità delle Leggi.

Il celebre Presidente di Montesquieu saviamente avverte, che pur troppo vano è il pretendere, che la turbolenta attività degli Uomini possa ri-

dursi ad un ordine, onde non ne risultino sconcerti, e confusioni.

In quella guisa che la Legge di natura non si oppone al turbamento de' Pianeti ne loro movimenti, non altramente convien che taccia la Legge umana, e non si opponga ad ogni disordine che insorga per le infinite opposte vie del piacere, e del dolore.

Di quì è che il solo importante oggetto della savia Legislazione sarà sempre quello d' esigere il minimo dei mali per quanto sia possibile, e per quanto richieda il costume, e l'indole della Nazione.

L'esperienza pur troppo convince dell' inutilità di prevenire i delitti con la sola forza del poter coattivo, poichè le pene non prendono direttamente di mira che i soli effetti, e in conseguenza ben poco, e forse nulla influiscono a rimuoverne le cause.

E' poi di tal natura la malizia dell' Uomo, che in vista del piacere, che si propone nell' azione criminosa e

sulla fiducia d' eluderne la punizione, profitta di tutte le favorevoli occasioni, che possono determinarlo ad agire in opposizione alla Legge.

Ond' è che inutili, e vane saranno sempre le più severe punizioni, ove l' esempio pubblico si opponga diametralmente alla savia Legislazione.

Generalmente l' Uomo può modellarsi, come si vuole, ma sull' esempio, e quindi può anche riguardarsi, starei per dire, come figlio più della educazione, che della natura.

Adunque tutta la difficoltà si ristringe ad immaginare un sistema d' educazione, che per tempo, e fin dalla sua fanciullezza assuefaccia l' Uomo alla fatica, alla sobrietà, alla moderazione, alla pietà, a moderar l' alterigia dell' amor proprio, ed a conoscere i doveri del proprio stato.

Più facile, e piana diverrebbe con tal sistema la via di prevenire i delitti, purchè non si perdesse di vista giammai l' espediente purtroppo ne-

cessario, di frapporre, per quanto si può, degli ostacoli, per i quali venga ad impedirsene le occasioni, col rendere l' oggetto dell' azione criminosa lontano, incomodo, inopportuno, e in conseguenza meno facile, e laborioso.

L' Uomo che si trovi con la dovuta moderazione obbligato ad un lavoro, che gli procacci la necessaria sussistenza non avrà titolo d' esporsi al pericolo di perdere la libertà, e di rendersi anche oggetto d' infamia, e di pena.

Più circospetto, e meno determinato a delinquere dovrà supporsi, se oltre la propria persona abbia ipotecati allo Stato i propri Figliuoli, e la propria Consorte.

E quindi la proposta maniera di bandire l' ozio, e ciò che può contribuire al favore del Matrimonio, che sostanzialmente consiste nel somministrare i mezzi da poter comodamente sostenerne i pesi, dovranno

riguardarsi come altrettanti ostacoli di notabilissima influenza a prevenire i delitti.

Ostacoli che diverranno anche più forti ove s' aggiunga l' altro di mantener costante l' abbondanza de' generi di quotidiana consumazione, in guisa che il prezzo ne sia discreto, e compatibile coi lucri di coloro che vivono delle giornaliere fatiche, ove i sistemi dei Governi lo permettino.

La forza della necessità suggerisce non di rado al cuore una specie di diritto ne beni altrui, e quindi ne derivano con più freqnenza i furti, le rapine, le truffe, e tutti quei misfatti, che ripetono la causa dall' incomoda povertà.

Ma l' ostacolo che superiormente ad ogni altro contribuisce con più di sicurezza a prevenire i misfatti si riduce in sostanza al buon uso del necessario talento per ben conoscere i meriti di quei soggetti che dovranno eleggersi per tutti gl' impieghi, e

specialmente per quelli che hanno la maggior influenza al buon' ordine, all' amministrazione della Giustizia, e é soprattutto a mantenére costantemente in stretto nodo ed inviolabili i vincoli di reciproco amore fra i Sudditi, ed il Sovrano.

Lo sbaglio adunque nella elezione dei soggetti, ai quali si pensi d' affidare il buon governo, e l' amministrazione della Giustizia, non potrà non produrre disordini, e sconcerti gravissimi, laddove l' ottima, e plausibile scelta sarà sempre del buon servizio, ed utilissima al pubblico bene, cui sommamente influisce il savio, e prudente Ministro tutte le volte che per ogni rapporto non ignori il proprio dovere, ch' è sempre quello di porre in pratica tutti quei mezzi, che l' esperienza canonizza come i migliori, e i più opportuni al resultato della quiete pubblica, e della pubblica utilità.

La duplice forza del premio al

Virtuoso, e della pena al Delinquente non solamente impegna a promuovere l'osservanza delle LL., ma sommamente influisce ad aver de' savj, e virtuosi Ministri.

E tanto più se si tenga ferma la massima di remunerare con special modo i virtuosi sforzi di tutti quelli, che in pubblico giovamento impiegarono l'opera loro, ed i loro talenti al di là dei termini ai quali richiama il Contratto Sociale.

Lo spirito premiatore dee poi trascorrere indistintamente tutti gli ordini, ed ogni grado di persona con proporzione adequata tra la virtù, ed il premio, che stà in ragion composta de' vantaggi che reca alla Società, e del sacrifizio che costa al benemerito Cittadino.

Seguano adunque i Monarchi a remunerare con la dovuta proporzione l'utile industria, i faticosi studj, e a incoraggire co' premj la virtù, e le virtuose azioni, ben sicuri di ve-

dere le arti, il commercio, l' agricoltura, le scienze tutte fiorire ne loro Stati, e di sentire per ogni bocca celebrati gli augusti Loro Nomi al pari dei Titi, e dei Trajani.

ISTRUZIONE

IN COMPENDIO

PER BEN COMPILARE E RISOLVERE

I PROCESSI CRIMINALI

A NORMA

DELLE LEGGI E CONSUETUDINI

DEL GRANDUCATO

DI TOSCANA

AMICO STIMATISSIMO

1. Agosto 1773.

SE mi fosse ignoto il vostro carattere, e dovessi farvelo in seguito dei seducenti elogi, ch' io trovo sparsi nella cara vostra de' 26. del caduto Giugno, vi avrei senz' altro caricato della taccia di adulatore. Il pubblico, che mai non s' inganna, mi crede affatto fuori di scherma nelle materie Criminali; e voi che sostenete meritamente il nobile impiego di Vicario Provinciale, e che siete più di ogni altro in istato di rilevar la bassezza dei miei talenti, mi domandate con replicate premure che io vi comunichi i miei sentimenti non tanto relativamente alla maniera di costruir bene un Processo, quanto all' altra d' egualmente bene risolverlo.

L' uno, e l' altro punto merita d' esser trattato con chiarezza, e precisione, ed io a dir vero non mi conosco di credito e talento eguale alla gradita opinione, che avete di me, per potervi riuscire come conviene.

La confidenza nondimeno, che m' inspira la nostra antica amicizia, mi ha determinato di secondare in qualche maniera il vostro piacere, sicuro, che mi farete la grazia di riguardar questi miei scritti come un prodotto di chi non ha tempo appena di sodisfare agli obblighi del proprio impiego, e non ha dati sulla nuova maniera di giudicare, essendo oramai più di due lustri, che l' impiego medesimo mi obbliga a parlar di tutt' altro che di materie appartenenti alla prima mia professione. Se vi troverete dunque qualche cosa di buono, attribuitelo ad un vero prodigio, ed abbiatemi per

compatito, se non ho trattata questa materia, ch' è dell' ultima importanza, uniformemente alle vostre mire.

Ho detto tutto quello, che mi s' è affacciato alla mente sull' una e l' altra inspezione con l' unico scopo d' obbedirvi, piacere ch' io v' auguro in ogni altra occasione per attestarvi constantemente a qual segno io sia

Vostro Affezionatiss. Amico
J. B.

Digitized by Google

NOZIONI CRIMINALI
TEORICO-PRATTICHE

PARTE PRIMA

Del modo di ben fabbricare il Processo.

I. LE diverse formule, che si hanno per la compilazione dei Processi Criminali, e quelle in specie dell' Ambrosino, e del Miroglio quanto son pregiabili per chi non ha criterio valevole a immaginarsi un metodo equivalente, e forse migliore, altrettanto inutili riescono a chi non manca di questa abilità non difficile ad acquistarsi, semprechè si abbia presente l' obbligo di esaminare con certe determinate leggi dirette allo

scuoprimento del vero, che è l'unico principale scopo, che dee aversi in simili contingenze, nulla curando che non riesca di venirne a capo, tuttelevolte che dal canto proprio si siano usate a quest' oggetto le più esatte diligenze dentro i limiti del giusto, e dell' onesto.

II. La lettura della prefazione del Savelli nella sua pratica è molto opportuna, per non dir necessaria all' acquisto di una giusta idea di queste leggi, ed è utilissima sul punto ancora di ben risolvere un processo.

III. Ma qualunque progresso, che possa farsi in questa scienza e con lo studio delle teorie, e colla pratica, si avrà sempre per poco valevole al più pulito, e miglior' esercizio del Criminalista, se al requisito dell' abilità non si unisca l' altro che somministra all' uomo il credito di saggio, prudente, ed imparziale *Puffendorf de off hom. et Cic. lib. 2. cap 11. §. 9. l. ult. ff. de variis, et extraord. cogn., et*

Inst. de oblig. ex quasi delict. in princip. Boss. tract. causar. crimin. in lib. de official. corrupt. n. 22.

IV. Con l' unione di questi capitali si incontreranno assai meno difficoltà nella compilazione del processo, tutte le volte che si presenti l' opportunità di poterlo fare legittimamente.

V. E sebbene tra le altre maniere vi sia quella di poter procedere per inquisizione, la quale supplicse ad ogni difetto; a scanso non dimeno di una minore odiosità, sarà più sicuro, e meno imbarazzante di preferire in tutti i casi quella della denunzia, o della querela pubblica, o privata.

VI. O si tratti dunque di denunzia, o di querela, esigeranno sempre la cautela di farvi sopra le più accurate riflessioni, per non impegnarsi male a proposito di procedere contro di alcuno, che non è permesso di fare, senza legittimi indizj.

VII. Nella Giurisprudenza criminale non vi è dipartimento, che meriti

maggior esame di quello degli indizi per bilanciarne la forza, e dar loro quel giusto peso, che meritano per l' uno, e l'altro effetto di condannare, o di assolvere, e di aumentare, o minorare le pene.

VIII. Non pochi si sono presi l' assunto di darne un idea, ma tanto generica, e confusa, che, non s' internando bene nella materia, sembra, che non facciano distinzione dai veri indizj alle congetture anche leggiere e di poco o niun valore.

IX. Per non cadere adunque nell' errore forse troppo commune di parificar la forza degli uni a quella dell' altre, fa d' uopo di porsi al fatto della vera definizione dell' indizio.

X. L' indizio per commun sentimento dei Dottori, e specialmente del Carpzovio, e del Mascardo, altro non è se non il resultato d' un operazione, da cui l' intelletto umano che ragiona, e che conclude esser taluno indiziato di un qualche delitto, del quale s'

ignora l'Autore, ne deduce per conseguenza probabile che sia stato commesso da quel dato soggetto.

XI. E a tale deduzione di conseguenza con più, o meno di persuasione si determina, secondo che apprende più o meno frequente nell'esperienza delle umane cose ad accadere, che sia autore di quel dato delitto colui, nel quale si verifica il fatto che si premette per fondamento dell' induzione; non vi essendo regola più sicura nell' investigar la verità nelle questioni di fatto, che l'illazione da ciò, che l'esperienza delle cose morali più comunemente c' insegna *Abregè de l' assai de m. Loke sur l' entendem. hum. chap.* 15. 16. *Gio. Clerk. logic.; sive ars ratiocin, part.* 2. §. 13. *e* 14.

XII. Ma sebbene sia fornito ciascuno della facoltà di ragionare, non in tutti per altro agisce con ugual modo per determinare o la probabilità, o l' improbabilità assoluta, o relativamen-

te i maggiori, o minori gradi di essa; anzi varia in tutti prodigiosamente, ed al segno, che un fatto, che a taluno comparisce come un principio per tirarne con grandissima probabilità una conseguenza, ad un'altro non comparisce tale, e niente, o assai meno probabile.

XIII. In questo stato di cose essendo pur necessario, che nella società s'indagassero gli occulti autori dei delitti nel modo di ragionare, affinchè in tanta varietà degli umani intelletti non si vedessero esposti troppo facilmente gl'innocenti a comparir rei a proporzione del diverso criterio nei diversi Giudici, furono e dai Legislatori, e dagl' interpetri proposte, e dagli altri adottate certe massime fondamentali, che oramai rese communi, debbon anche servir di norma agli esatti ragionatori nelle materie, che hanno rapporto a questa scienza.

XIV. Non è dunque a talento

permesso di attribuire a certi fatti il nome, e la potestà d' indizj di un tal delitto *Salicet. nella l. neque natales* 10. *cod. de probation.*, *e con più altri il Bald. cons.* 233. *in fin.* nè a talento giudicare se siano, o nò provati tali fatti, onde possono stabilirsi per dati certi, e non fallaci, per poi sopra di essi ragionare.

XV. Ma qualunque impressione facciano essi nel animo per determinare a credere la conseguenza che se ne deduce, non è permesso adottarla per vera, o probabile, se non son dalle leggi, o dall' opinione più commune stati abilitati a entrare nella linea d' indizj e se non son provati in quella data maniera, che le Leggi, o i Dottori hanno già stabilito *l. quoties* 6. *ff. qui satisdare cogantur l. si autem nullum* 4. *ed ivi la Gloss.*

XVI. In oltre è stato saviamente fissato, che certi fatti che l' esperienza insegna esser talora riscontri di un delitto, ma più probabilmente es-

ser da quello disgiunti, e facilmente per loro natura accadere senza delitto, non si adottino da per se soli come indizj, se non hanno certe caratteristiche particolari, che l'accompagnino, o non combinino con altre diverse circostanze di fatto incontrastabilmente provate, che formino unite con quelli un complesso di riscontri, quali in certo modo riducano l'intelletto a persuadersi della probabilità, che tutti non si sarebbero potuti verificare in quella data persona, se non fosse debitrice di quel delitto, col quale tutto quel complesso d'indizj più communemente suol' esser congiunto.

XVII. Con la scorta di questi dati che influiscono a ravvisare la natura degl' indizj, ed il giusto loro peso, sarà anche più facile di distinguere il prossimo, o l'urgente dal remoto, e di non mandare alla pari di questi le piccole congetture, o gli amminicoli, e sarà ugualmente facile di porsi al fatto dei gradi della prova, che dai medesimi ne resulta.

XVIII. Ma per l'effetto di acquistarne un' idea anche più chiara, si rende indispensabile di vederne la nomenclatura nel *Farinac. de indiciis et tort. e nel Menoch. de presumpt. lib. primo q.* 88. e 89. *e de arbitrar. q.* 84. i quali riportando un numero estesissimo di indizj; e ragionando sulla forza di ciascun di loro, vengono eziandìo ad individuare la lor sufficienza per inquirere generalmente, e per la cattura; e gradatamente per la speciale inquisizione, per la tortura ov' ella è in uso, e per la condanna straordinaria.

XIX. Postisi al fatto dei veri indizj; e della necessità, che restino pienamente provati, ad effetto di non errare nel bilanciarne il peso a danno altrui, converrà ugualmente porsi a portata degli estremi dei delitti nominati, e dei migliori mezzi che conducono alla priva di quelli, giacchè altrimenti qualunque indizio si renderebbe di niuna efficacia, sempre che

non costasse del corpo del delitto, o degli estremi, nei quali si sostanzia il delitto medesimo.

XX. L' Angelo *de delictis* si è dato la pena di farne la numerosa esposizione con ordine alfabetico, di modo che con la lettura di questo libro si arriverà ben presto all' acquisto della piccola erudizione dei diversi loro nomi, e si verrà in oltre in cognizione dei respettivi loro estremi; della miglior maniera di farne resultare con perfetta prova; della distinzione dei delitti pubblici dai privati; e finalmente del diverso metodo di far costare del delitto in genere in quei misfatti, che non lasciano vestigj dopo di se, e che chiamansi di fatto transeunte, a differenza degli altri che si distinguono col nome di delitti di fatto permanente, annoverandosi tra gli uni l' Adulterio, l' Eresìa, l' Ingiuria verbale, e simili, nei quali si confonde la prova in genere con quella in specie, e tra gli altri l' Omici-

dio, l'Incendio, l'Aborto, ed altri di questa natura, che esigono la distinzione di amendue queste prove tra di loro correlative, in forma che quella in genere influisce notabilmente a render più perfetta la prova in specie, e serve talora come di traccia per venire in chiaro del delinquente *Boss. tit. de delict per tot. Clar. & Bajard. § fin. quæst. 4. per tot. Farin. de inquisit. quæst. 2. per tot. Guaz. def. 4. cap. 1. et seq.*

XXI. A scanso di equivoci non è su questo punto inutile di avvertire, che fa d'uopo di distinguere la prova del corpo del delitto, da quella del corpo di fatto; mentre l'ispezione oculare per esempio del Cadavere congiunta all'esame dei Testimonj, che attestino di averne pienissima cognizione, non prova, che il solo fatto; onde, all'effetto, che resulti della qualità, in cui si sostanzia l'Omicidio, sarà sempre necessario di descrivere le ferite, e tutto ciò, che può contribuire a questo scopo.

XXII. E perchè i Criminalisti non sono in istato di dar talora giudizio, e molto meno di decidere se le ferite debbano, o nò reputarsi letali; dovranno starsene al giudizio di due periti.

XXIII. Se questi le danno per immediata causa della morte, costerà perfettamente dell' Omicidio in genere.

XXIV. Ma se deporranno del contrario con ragioni, che non ammettano dubbj sul punto di crederli per un motivo, o per l'altro portati a deludere il Fisco per favorire l' occisore; resterà provato il corpo di delitto quanto al semplice ferimento, e non sarà debitore il preteso reo, che di questo solo, dovendosi in tal caso attribuir la morte álla mala cura, o ad altre cause, massime se il soggetto, in cui cade la questione, sia sopravvissuto lungamente. *Cabal. cas.* 218. *n* 40. *Guaz. def.* 4. *cap.* 10. *n.* 12. *Card. Tusch. litt. V. concl.* 376. 377. *et seq. Menoch. de arbitrar. cas.* 275. *n.* 8.

XXV. Quel che si è detto dell' Omicidio quanto alla prova in genere milita presso a poco anche rispetto all' Aborto, Incendio, e simili, perchè potendo e l' uno, e l' altro succedere casualmente, converrà sempre far resultare delle circostanze che onninamente escludano la casualità.

XXVI Posta in sicuro la prova in genere di un dato delitto con le diligenze, e col metodo, di cui, come già dissi, ne somministra un idea l' Angelo *de delictis*, al quale dovrà in tutti i casi ricorrersi, non rimarrà, che pensare al miglior modo di rintracciarne l' Autore.

XXVII L' accurato Processante dee dunque esser sollecito più che può a spedir le citazioni ai testimoni, dati nella querela per informati, del delinquente, e comparendo, tenga per regola di esaminarli subito nelle forme; e non permetta, come malamente fanno taluni, di obbligarli a ritornare in altro tempo, potendo ben essere; che

la circostanza del proprio comodo influisca al disastro loro, ed alla rovina insieme di tutto il processo.

XXVIII. Per questi riflessi e per quelli, che rileva *il celebre Beccher. al §. 19. nel suo libro de' delitti e delle pene*, non può non esser commendabile la massima di spedir le cause criminali coll' ultima prontezza, e se si tratterà di reo presente, sarà sempre meglio di cominciar da lui, perchè sovente accade, che ai primi tocchi generici che se gli danno, se n' esige la confessione, nel qual caso non resta, che verificarla con pochi esami.

XXIX. Questo metodo riesce utilissimo per tutti i titoli, e se non altro toglie il rammarico al Processante di aver senza necessità ritenuto lungamente, e più del dovere nella carcere di custodia il supposto reo, e di averlo con un zibaldone inutile mal' a proposito caricato di una soverchia spesa, che è certamente una delle principali ragioni, per cui la maggior par-

te dei Processanti si acquistano il nome di tiranni, e si procacciano insieme la pubblica odiosità.

XXX. Ma comunque sia il credito che abbiano anco di presente i Criminalisti, converrà sempre esercitare la professione in guisa, da smentir tutti coloro, che non contenti di avvilire questa parte di Giurisprudenza, si fanno anche una gloria di esserne affatto all' oscuro.

XXXI. Checchè si pensi su questo punto, a noi conviene di negligerlo, e tornando al proposito, riflettere, che se il supposto reo si renderà negativo nel primo suo costituto, non dovrà dolersi che di se stesso, se il Processante si troverà come obbligato di prolungare il Processo, e la di lui carcerazione per trovar la maniera di convincerlo di reità.

XXXII. L' esame dunque dei testimonj nominati nella querela sarà in tal caso inevitabile, ed io son d' avviso, che debba cominciarsi da quelli,

che si credono più d'ogn' altro a portata di favorire il Fisco, talchè, per modo di esempio, se dalla querela potrà rilevarsi che alcuno venga dato per testimone presente al fatto, sarà sempre dell' interesse del Fisco di sentirlo il primo, anco in veduta di non dar tempo agli aderenti del supposto reo di sedurlo o con regali, o con promesse a tener celata la verità.

XXXIII. Anzicchè lasciando da parte il solito metodo della citazione, non sarebbe fuor di proposito, trattandosi di causa grave e di testimonio utilissimo all' intenzione del Fisco, di farlo subito accompagnare a Corte, per evitare al possibile, che non venga subornato da chi ha interesse di sostenere le parti del supposto delinquente.

XXXIV. Ben piccola poi è la differenza che passa dal contegno che dee tenersi nell' esame di un testimone, a quello di un supposto reo, se si presenda il giuramento, che è di

sostanza dell'atto di deferirlo al testimone, perchè altrimenti non proverebbe, siccome non farebbe il minimo grado di prova il deposto del reo quanto ai complici, se non si avvertisse di deferirlo anche ad esso riguardo agli altri, senza che lo coarti a dire il vero rispetto a se.

XXXV. Non saranno dunque inutili le monizioni da farsegli su questo punto per porlo al fatto delle limitazioni dell'obbligo di non tenere celata la verità in forza del giuramento.

XXXVI. Del rimanente ai Testimoni, non meno che ai rei, dovrà usarsi sempre la cautela d'interrogarli nel primo esame genericamente, perchè nel caso di ottener l'intento per questa via sarà inaccettabile per questo capo il deposto degli uni, nè si avrà mai che ridire sulla confessione degli altri.

XXXVII. Con gl'interrogatorj preambuli all'esame di entrambi sarà in

oltre molto opportuno di fare resultare la loro età, e qualità personali, che sono di ordinario le circostanze per le quali si aggrava, o si diminuisce la pena, e respettivamente si presta maggiore, o minor fede.

XXXVIII. Per quello poi, che riguarda la sostanza degli esami, non potendosi dare una certa regola, basterà di aver sempre presente, se saranno inclinati a non impugnar la verità, di fare evacuar tanto ai rei che ai testimoni tutte le più minute circostanze del fatto, avvertendo di obbligarli costantemente a rendere di tutte le proposizioni in particolare una adequata ragione della loro scienza, ed a individuare il tempo, il luogo, i contesti, ed il motivo di delinquere.

XXXIX. E' ben vero per altro, che quantunque passi per regola appresso i Criminalisti di por sempre in chiaro la Causa di delinquere anco per l' influenza, che suol avere relativa-

mente all' accrescere, o minorar le pene, proverebbe non di meno la debolezza dell' Attuario, se non avesse tanta discretiva di applicarla congruentemente limitandosi, o per dir meglio, rendendosi affatto inutile in quei delitti che ripetono la loro origine dal piacere, o dal bisogno come di ordinario succede rispetto al furto, e respettivamente all' Adulterio, e simili, che vale a dire, che nei casi di questa natura sarà sempre meglio di non entrare in somiglianti ridicole ricerche, che non servono che a impinguare inopportunatamente i processi.

XL. Se poi si getteranno al solito partito della negativa, prima di far altri passi, il miglior mezzo sarà quello d' indurli a non celare il vero con le più dolci monizioni, e con generiche contestazioni architettate per altro in maniera da far loro comprendere quello, che si vuol sapere, trattandosi specialmente di persone idio-

tè, e volgari, all'intendimento delle quali conviene adattarsi, avvertendo bene di non trascender mai ad alcun atto di vergognosa impazienza, che di ordinario serve di scala all'empia crudeltà da render talora il Processante di condizione, se non peggiore, uguale almeno a quella del Reo.

XLI. Aggiungasi, che volendo anche sostener ben le parti del Fisco, l'esperienza convince della necessità di non dimostrare una soverchia premurà di esser posti al fatto di quel che si domanda, ma soprattutto di astenersi dall'inveire contro le persone dei supposti rei, e molto meno de' Testimoni, essendo indubitato, che per le dolci maniere non di rado, e più di facile vengono ad esigersi le confessioni così dagli uni, come dagli altri. *Adjungenda etiam est facilitas in audiendo, lenitas in decernendo.* Cic. *Epist. ad Quintum Fratrem Asiæ Prætorem.*

XLII. Dai rei, perchè in seguito

del buon modo di procedere con essi riguardando il Processante come umano e pieno di urbanità, e buona grazia non è improbabile, che fondino in esso qualche speranza sul punto almeno di usar loro tutta quella equità, che è compatibile con la giustizia.

XLIII. Da Testimonj, perchè mal soffrendo l'ingiurie, ed i cattivi trattamenti, s'evita se non altro il rischio di porli al punto di ostinarsi, come per picca di non secondar le mire del Processante.

XLIV. Ma qualora con le generiche contestazioni, e con le monizioni replicate non si ottenga l'intento, converrà di rimandare il supposto reo al luogo della sua custodia, e di sperimentare anche con più giorni di carcere i testimonj, sempre però che la causa per la sua gravezza lo richieda, ed avuto riguardo alle loro qualità, ed agl'indizj, che si avranno contro di loro, per crederli in-

formati del delinquente, come su tal proposito ci avverte l' istesso Savelli nella sua prefazione alla pratica, la quale, come si è già divisato, può anche servirci di norma per le altre diligenze, e cautele da porsi in pratica tanto respettivamente alle persone de' rei, che a quelle dei Testimoni per concludere in causa.

XLV. Abbiano dunque i Criminalisti sempre presente la massima che le loro parti non sono, che quelle d' investigar la verità, sicuri così di non prender partito nè per una parte, nè per l' altra; nè di cader mai nello sbaglio della suggestione.

XLVI. Le suggestioni altre son di fatto, ed altre verbali, ma di qualunque natura elle sieno portan sempre un insanabile nullità del processo, se per mezzo di quelle se n' esiga la confessione: *Caren. de off. S. Inquis. par. 3. tit. 8. fol. 314. Sabell. in sum. V. Confes. n. 5. et seq. Guaz. def. 20. cap. 13. n. 11.*

Clar. quæst. 21. versic. retenta igitur.

XLVII. Ad oggetto dunque di ben guardarsi dal porle in pratica, giova quì riferire, che la suggestione verbale non è che una domanda speciale, con cui si suggerisce affermativamente, o negativamente la replica all' interrogato.

XLVIII. Non differisce poi quella di fatto se non nel modo, mentre nella sostanza se ne rilevano l' istesse conseguenze.

XLIX. Le recognizioni giudiciali somministrano gli esempj delle suggestioni di fatto, poichè chi non avvertisse di far riconoscere al Testimone la persona di un supposto reo tra altre simili, la recognizione sarebbe suggestiva, e per tale si avrebbe, se non costasse, che al testimone fossero incogniti anche i simili, o se non si usasse la cautela di render libero, e sciolto da ogni legame l' istesso reo, essendo certo, che sen-

za queste, o altre simili precauzioni verrebbe a suggerirsi al testimonio la persona che dee riconoscere per quella stessa, di cui ne avrà già fatta preventivamente la descrizione.

L. Anzi che sul proposito di tal descrizione preventiva non dee lasciarsi di avvertire che sarà sempre utilissima, e necessaria per l' influenza notabile che può recare alla perfezione della prova dell' identità della persona del reo, se per altro si manifesti uniforme, o non discordi sostanzialmente dall' altra che avrà già fatta il Processante nell' atto di costituirlo al primo esame.

LI. Per non cadere adunque nella suggestione di fatto, dovrà tenersi l' istesso contegno anche rispetto all' altre recognizioni, che non di rado occorrono farsi per l' identificazione dei contrabbandi, e delle robe furtive.

LII. Le interrogazioni pure, che diconsi cattatorie, provano piuttosto il mal' animo, che il zelo del Pro-

cessante, ponendo al laccio in certa maniera il supposto reo di dare una replica, che ei credé, che lo favorisca, ma che di fatto lo aggrava notabilmente.

LIII. Questa maniera d'interrogare non può non parificarsi all'inganno, riprovabile in un Ministro di giustizia, e tolerabile soltanto in coloro, che si trovano alla necessità di salvar con esso e la vita, ed il proprio decoro.

LIV. Del rimanente son tanto persuaso, che disconvenga nel caso, di cui si tratta, che io non ho mai adottata la massima del Raynaldo, il quale attesta della necessità d'interrogare il reo confesso di più furti commessi a danno di un istessa persona, se dopo il primo furto avesse o nò l'animo di continuare, mentre in una tal domanda vi si comprende l'inganno, e viene in conseguenza a manifestarsi cattatoria, sempre che si rifletta, che il reo per non farsi di un

carattere affatto empio, e scelerato, con la veduta di sgravarsi, supporrà senz'altro, benchè le corcostanze del fatto dimostrino il contrario, che egli non avea l'animo di continuare, ma che la di lui estrema povertà l'obbligava sovente a ricadere nell'istessa leggerezza.

LV. Qualunque reo, benchè fornito di una certa cultura da reputarlo di buon senso, non darà certamente una replica diversa; ed anzichè far migliori con essa le proprie condizioni, si aggraverà notabilmente col farsi debitore al Fisco di tanti furti distinti, e conseguentemente di una pena maggiore di quella, che avrebbe altrimenti meritata, riguardandoli come un sol furto continuato.

LVI. Ognuno dunque vede, che in questo, e in altri casi simili sarà sempre meglio di guardarsi dall'architettare così fatte ingannevoli domande, che si parificano in sostanza ad una vera suggestione.

LVII. Su tal proposito non dee lasciarsi di avvertire, che per malizia, e più probabilmente per ignoranza, cadono talora i Criminalisti nell' errore della suggestione per la soverchia energìa, con cui si gettano anco fuor di tempo al rimedio della contestazione degl' indizj, che militano contro di alcuno, per obbligarlo a manifestarsi debitore di un qualche delitto.

LVIII. Se il Processante avrà l' abilità di conoscersi di un talento limitato da non ben distinguere l' indizio prossimo, ed urgente dal remoto, terrà per regola di non declamare sulla forza degl' indizj, nè di azzardarsi mai di contestar la prova, che ne risulta, perchè dandoli un peso maggiore di quello, che hanno in se medesimi, e caratterizzando per indizio quel che non è, imporrebbe suggestione, o darebbe almeno luogo di questionare, se convenisse far capitale della confessione del reo emana-

ta in seguito di così fatte contestazioni, e procedente in conseguenza da un principio infetto. *Farinac. de reo confes. et conv. quæst.* 83. *per tot. Clar.* § *fin. quæst.* 21. *vers. retenta.*

LIX. Egli è dunque pur troppo necessario di star bene oculati su questo punto, avvertendo individualmente di non contestar nulla di più di quel, che in sostanza resulti dal processo.

LX. E quindi non sarà inutile la precauzione di farne un preventivo esatto scorporo, anco per non fidar tutto alla propria memoria.

LXI. Il confronto pure, che è uno dei modi, con cui si legittima il Processo, non è azzardabile in tutti i casi, anzi perchè in nulla differisce dalla suggestione, si riguarda come un rimedio sussidiario, nè conviene perciò porlo in pratica, che ben di rado, e nel solo caso, che non possa altrimenti venirsi a capo della verità.

LXII. E, tanto più, che resta

sempre in arbitrio del supposto reo di ripetere anco i testimonj confrontati, supponendosi, che lo squallore delle carceri, e la vista del Processante gli tolga quella presenza di spirito, che avrebbe altrimenti avuta sul punto di interrogare i testimonj postigli a fronte, e di ribattere i loro deposti, sicchè rendendosi tali rimedj anco per questo capo infruttuosi, sarà sempre meglio di porli in uso nei soli casi di precisa necessità.

LXIII. Egli è però certo, che tolto di mezzo simili istanze, non è da dubitarsi, che il confronto, quanto alla legittimazione del processo, non produca l'istesso effetto della repetizione dei testimoni fiscali, o della dichiarazione di averli per ripetuti, e della confessione vera, o risultante dalla contumacia.

LXIV. A queste in sostanza si riducono le maniere, con le quali si è creduto di legittimare i Processi criminali, e di convalidare i deposti dei

TT. che di ragione non proverebbero senza la citazione della parte a vederli giurare con l'assegnazione di un termine a dar loro gl'interrogatorj, che è il contegno, che suol tenersi nelle cause civili, ma che si manifesta poco a proposito per le criminali, rispetto alle quali servirebbe anzi di mezzo per le subornazioni, che debbono evitarsi più che si può, essendo dell'interesse pubblico, che i delitti non rimangano impuniti. *Puffendorf. de off. homin. et civ. lib. 2. cap. 13 § 10. in pœna utilitas quoque omnium qœritur, dum nempe id agitur ut ne qui uni nocuit, aliis deinceps noceat, vel ut exemplo territi cœteri a similibus patrandis abstineant.*

LXV. Dopo di aver tentati con le divisate cautele i possibili mezzi per far costare del delitto in genere, e in specie, resterà a vedere, trattandosi di reo negativo, qual grado di prova si sarà acquistato, e special-

mente se si creda di tanto peso da dargli debito dell'istesso delitto, onde poter trasmettere contro di lui la speciale inquisizione.

LXVI. E quì conviene di riflettere, che d'ordinario la difficoltà si ristringe a vedere se siamo in termini di conflitto di prove per determinarsi a riguardare più l'una, che l'altra di maggiore o minor valore, o se si tratti d'indizi per bilanciare la prova che ne resulta.

LXVII Nel primo caso dovranno aversi più considerazioni; la prima che i TT. che deporranno dell'affermativa son preferibili di credenza a quelli della negativa, ma specialmente, se non la coartino col rimuover l'atto dal senso; La seconda, se sieno di maggior numero più da una parte che dall'altra; La terza finalmente, che essendo anche in pari numero, dovrà sempre prevalere la miglior condizione dei TT. e la maggior verisimiglianza del deposto loro, co-

ne parlando delle contrarietà dei Testimoni, e loro eccezioni, ottimamente riflette il *Farinac. de Test. quæst.* 39. 45. 60. *et seq.*

LXVIII. Nel caso poi, che si tratti d'indizj, è da sapersi che un solo de' prossimi ben provato è più che sufficiente per trasmettere legittimamente l'inquisizione speciale, e a quest'effetto sono egualmente bastanti due, o al più tre dei remoti.

LXIX. Il Savelli nella prefazione della sua pratica al n. 164. caratterizza col nome d'indizio prossimo il deposto di un Testimone di vista, ed al n. 165. scende quindi a stabilire, che ricavandosi gl'indizj prossimi dal fatto stesso, non hanno bisogno di altra prova che di un sol Testimone.

LXX. Nell'ipotesi che indizio prossimo, e deposto di un testimone di vista suoni l'istesso, è verissima la conseguenza, che ne deduce.

LXXI. Ma salvo sempre il dovuto rispetto che se gli deve, non credo

che in questa parte convenga di abbracciare il suo sentimento, essendo troppo visibile la differenza, che passa dall' indizio prossimo al deposto di un Testimone di vista.

LXXII. Mentre non può revocarsi in dubbio, che se questo chiamerà in contesto altro Testimone che deponga per l'istesso sentimento del fatto medesimo, e si uniformi nella narrativa anco rispetto alle circostanze più sostanziali, la prova sarà senz' altro piena, e perfetta da parificarsi ad una confessione giudiciale, massime se si tratti di testimonj superiori ad ogni eccezione.

LXXIII. Laddove, benchè sia vero, che dall' indizio prossimo esuberantemente provato possa resultare una prova uguale a quella di un Testimone di vista, non ne segue, che unendosi all' uno altro indizio di egual valore, debba in tal caso aversi per una prova perfetta e pari all'altra resultante dal concorde deposto di due Te-

stimonj contesti, che si danno per presenti al fatto.

LXXIV. Dunque è manifesta l'incongruenza di supporre, che indizio prossimo suoni l'istesso che deposto di un Testimone di vista; ed è conseguentemente erronea la proposizione, che tal'indizio non abbia bisogno di altra prova, che di un sol Testimone.

LXXV. In fatti nell'ipotesi di un omicidio rissoso commesso con sparo di arme da fuoco in una casa, ove non vi fosse alcun presente, si avrebbe per indizio prossimo se potesse acquistarsi, che in seguito delle altercazioni passate tra l'occiso, e l'occisore, si fosse sentito il colpo dello sparo, e veduto quindi uscir di casa uno dei corrissanti provvisto di pistola.

LXXVI. Ma sebbene tutto questo si ricavi dagl'atti prossimi al fatto stesso, dee nondimeno provarsi per due TT. contesti di luogo, e tempo, che abbiano, per esempio, sentite dalla stra-

da le altercazioni, e lo sparo, e visto in appresso uscir di casa provvisto di pistola il corrissante, che supporranno di aver conosciuto alla voce.

LXXVII. Questa fattispecie par che abbastanza chiarisca la differenza che passa tra l'indizio prossimo, e l'asserzione di un Testimone, che può deporre come presente al fatto dell' Autore di un dato delitto.

LXXIII. Ma inoltre ce ne convince il reflesso, che l'indizio prossimo giunge talora ad essere di tanta efficacia, da poterne rilevare una prova molto superiore all'altra del Testimonio di vista, sebben non abbia eccezioni; poichè stando alla divisata fattispecie dell'Omicidio, se fosse possibile di coartare la prova, che nella casa, di cui si è parlato, non vi fossero altre persone, che l'occiso, e l'occisore, nè vi fosse che l'unica uscita, da cui si fosse veduto fuggire il supposto delinquente, l'indizio sarebbe di tal valore da indurre una mo-

ral certezza che l'indiziato fosse il vero autore dell'omicidio, di cui si tratta, e specialmente se fosse corredato da altri remoti riscontri, come delle precedenti jattanze, inimicizia, e simili.

LXXIX. Par dunque dimostrato, che altra è prova per se medesima, com'è quella appunto del Testimone che depone del fatto stesso di propria scienza; altra è resultanza di prova deducibile dagli atti prossimi, o remoti al fatto medesimo, che sono gl'indizj.

LXXX. Prima dunque di determinarsi a trasmettere l'inquisizione speciale conviene esaminare il giusto valore di quelli con la veduta di non azzardarsi a por veruno mal'a proposito nel numero dei rei, che non è permesso di fare, benchè non gli sia impedito di redimersi da questa taccia con le difese.

LXXXI. Onde per far questo passo nelle regole dovrà avvertirsi, che

costi pienamente del delitto in genere, e che il Fisco abbia fatto un' acquisto in specie, che equivalga alla semipiena prova.

LXXXII. E benchè la maggior parte dei DD. sieno di sentimento, che l' inquisizione possa validamente sostenersi con un grado di prova minore, credo nondimeno, che in tal caso non convenga di azzardarla, se non si sia preventivamente citato il supposto reo, o se non si trattasse di delitto di difficil prova.

LXXXIII. Nell' una ipotesi, e nell' altra io pur concorro nel medesimo sentimento dei DD. ma nel caso contrario non consiglierei di arrischiarla, e tanto più me ne guarderei, se si trattasse di persone di buona fama, rispetto alle quali sarà sempre meglio, che il grado di prova esuberi, che manchi, anche per non trovarsi nel caso che rimanga vergognosamente abolita, e che l' inquisito in conseguenza non abbia un giusto titolo di lagnarsi del-

la taccia inferitagli di supposto reo di un delitto, che egli non abbia neppure immaginato, non che commesso.

LXXXIV. Trasferita che ella sia l' inquisizione, trattandosi di reo assente converrà d' intimarlo a rispondere, e difendersi con replicate citazioni a norma delle Massime prescritte con le cautele accennate *dal Monoch lib. 2. præsumpt. 26. e dal Gratian. discept. 708. n. 8. e 715. n. 14.*

LXXXV. Se spirati tutti i termini non comparisce, si avrà per contumace, e conseguentemente per debitore del delitto espresso nel libello del Fisco, nè rimarrà, che condannarlo nella pena stabilita dalle leggi.

LXXXVI. Comparendo poi in uno de termini, dovrà ammettersi alla risposta dell' inquisizione.

LXXXVII. Se si rende confesso, se gli assegna un termine ristretto a cinque giorni per dir quanto gli occorre contro la propria confessione, e

non provandola erronea o estorta con inganno, o per altre indirette vie, l' affare suol' avere una sorte non diversa dall' altra del contumace.

LXXXVIII. Se negativo, dovrà duplicarsi il termine della difesa, che è anche in arbitrio del Giudice di prolungare, e previe le debite monizioni sul punto della repetizione dei Testimoni, potrà licenziarsi con mallevadore, o con la cauzione giuratoria, semprechè la causa non sia di tal momento, che meriti pena afflittiva, altrimenti, non solamente non sarà in libertà del Processante di licenziarlo, ma si troverà in obbligo di ritenerlo nelle carceri fino all' ultimazione della causa. *Farinac. et Vulpin. in suo de carcer. et carcerat. quaest. 33. per tot. Menoch. de arbitr. cas. 33 n. 15. et seg.*

LXXXIX. Nelle segrete, se può ragionevolmente credersi che meriti l' ultimo supplizio, nelle pubbliche se l' afflittiva non arrivi a questo segno.

XC. Nell'un caso dunque, e nell'altro il supposto reo dovrà far le sue difese in carcere, ma sempre se gli dovrà concedere il comodo di poterne tener proposito col Difensore, con questa differenza che a' rei di morte anco in vigor dello stile introdotto nel Granducato non si ammette questo comodo senza l'assistenza o del Giudice, o del Processante.

XCI. Qual sia finalmente il contegno da tenersi per la repetizione dei TT. Fiscali anche nel caso, che ritrattassero il primo loro deposto, se possa ammettersi l'istanza di riesaminarli *ad declarationem* dopo la pubblicazione dei loro esami, quali siano i Capitoli ammissibili, e quali da rigettarsi, ed altre non poche ispezioni, che cadono sul difensivo, potranno vedersi e nel *Savel. nell' indicata Prefazione della sua Pratica e nel Giazz. ad def. reor. def.* 19. *n.* 2. *n.* 15.

PARTE SECONDA

Delle vedute che debbono aversi per ben risolvere i processi.

I. DOpo che con sì fatti lumi si sarà acquistata un' idea della miglior maniera di costruire un Processo Criminale, tutte le volte che verrà il caso di averlo sott' occhio, e di dover dire il proprio sentimento, non solamente si avrà l' abilità di rilevarvi ogni difetto, o mancanza, che meriti di farvi attenzione, ma resterà anche più agevole di fare un' esatto scorporo delle resultanze dell' informativo, non meno che del processo a difesa.

II. E quì di fatto consiste la maggior difficoltà, essendo ben pochi i criminalisti d' oggidì, che sieno in istato

to di porre nel suo vero prospetto, e con la necessaria chiarezza, e precisione il fatto, del quale farà d' uopo trattare; pochissimi poi quelli, che abbiano l' abilità di riportarne le prove sinteticamente, ed in guisa, che l' ordine influisca alla dimostrazione come istantanea del maggiore, o minor grado di esse, ben frequenti essendo le contingenze di porre al confronto quelle del Fisco con le altre, che militano a favore del reo; e di ragionare sulla forza di entrambe per determinarsi sul punto di condannare, o di assolvere definitivamente; o di tener le vie intermedie, che son quelle della condanna straordinaria, dell' assoluzione con la clausula *rebus &c.*, del processo aperto, e della tortura, ov' è in uso.

III. Io ho sempre avuta in orrore quest' ultima via, e costantemente l' ho riguardata, come un residuo dell' antica barbarie.

IV. Per le poche volte, che mi son

trovato alla dura necessità di assistere all'orrido spettacolo della fune, non ho avuto il rammarico di averlo proposto giammai.

V. Nè mai mi verrebbe in pensiero di ricorrere a questo barbaro rimedio, che i Criminalisti chiamano sussidiario, tanto è il ribrezzo, che io risento tutte le volte, che mi torna in mente questa tragica scena, ma specialmente poi quando rifletto alla facilità dell'errore, in cui può cadersi di martirizzare un'innocente.

VI. Io so d'alcuni Giudici superiori, che dopo di aver decretato e fatto porre in uso questo crudelissimo rimedio, si chiarirono in appresso dell'innocenza del torturato, e l'affare passò in questi termini.

VII. Si combinarono in un povero sfortunato certi fatti, dai quali poteva dedursi per conseguenza probabile che fosse debitore di un furto di non piccola conseguenza.

VIII. Fece il Processo il solito gi-

ro, e la maggior parte dei Votanti convennero della necessità di sottoporlo per due terzi d' ora al tormento della fune.

IX. Chi ha sensi di umanità immagini qual fosse la condizione funesta di questo misero, costretto a subire un martirio così penoso, dopo di aver sofferti i disastri di un Processo Criminale, e quelli più sensibili di una lunga carcerazione, e dell' infamia che gl' irrogava la pretensione del Fisco.

X. Nulla di ciò che si disse a sua difesa fu valutato, e furon anche neglette le replicate sue querele, che si manifestarono pur troppo giuste dopo il corso di pochi mesi, perchè trovandosi in carcere un imputato di altri furti, confessò di aver commesso anche quello, per cui si era creduto nelle regole di sottoporre al tormento quest' innocente.

XI. Un' aneddoto di questa natura avrebbe illuminato i più ciechi per

riguardarlo come una vera tirannia da non porsi in uso giammai, o di valersene al più per i soli casi di lesa Maestà di prima classe, che è il massimo tra delitti enormi, che possa commettersi, e che meriti in conseguenza di esser maneggiato coll' ultimo rigore e per lo scoprimento degli Autori, e per la loro punizione.

XII. Del rimanente prescindendo da questo caso, mi guarderi come dalla peste di porlo in pratica, lasciando cantar su questo punto tutti i DD. di diverso linguaggio, e tanto più che vi è la via di evitarlo o col tenere il processo aperto, se gl' indizj non oltrepasseranno il grado della tortura, o con la condanna straordinaria, se il peso loro sarà maggiore.

XIII. Ma perchè in Toscana, e quasi in tutti i Regni dell' Europa si crede dell' interesse pubblico di non variar nulla sul proposito dei tormenti, ove in Toscana non ha più luogo per le provide Leggi sopravvenute,

sarà inevitabile al Criminalista di porsene al fatto, se non altro per saperne i gradi, e la diversa loro qualità; quali persone ne sieno esenti per ragione della loro condizione; quando convenga valersi del più mite; quali le diligenze da usarsi nel caso di dovervi assistere, ed altre molte considerazioni, che distintamente potranno vedersi nel *Farinac.*; *e Volpin in succo de indic. et tort. q.* 37. *e* 38 *per tot e nel Clar. §. fin. q.* 74.

XIV. Trattandosi poi che nel caso del quale si dovrà parlare, sieno affatto estranee le questioni del tormento, e l'esame cada sul punto di tener più tosto il processo aperto, che di assolvere colla clausula *rebus* ec. dovrà tenersi per regola che la prima risoluzione sarà più giusta e conveniente, tutte le volte che la debolezza degl'indizj non permetta al Fisco di poter fare altri passi oltre quello di trasmettere la speciale inquisizione, per la ragione, che il grado

della prova che ne risulta, non sia maggiore, o non esuberi se non per poco, e da non meritare, che vi si faccia attenzione.

XV. Ma quando il Fisco abbia fondata la sua intenzione in una prova equipollente, onde non possa dubitarsi del giusto titolo dell'inquisizione, e il preteso reo con le difese abbia elise, e rendute di poco, o niun valore le giustificazioni del Fisco, sarà in tal caso più adequata la seconda di assolverlo con la clausula preaccennata.

XVI. E benchè sembri, che l'una risoluzione poco o nulla differisca dall'altra, è non dimeno rimarcabile la differenza, se si rifletta che riassumendosi nel primo caso il Processo per i sopravvenimento di nuovi, e miglior indizj non viene impedito come nel secondo di far capitale anco degli alti, essendo certo, che una simile assoluzione, sebben condizionata, è di tanta forza che toglie all'assoluto ogni

ombra di sospetto, ed obbliga in ogni caso a procedere *ex integro* per l'istesso delitto, come se non si fosse contro di lui proceduto giammai *Cabal. cas.* 93. *e* 162. *Farinac. de Inquis. q.* 4. *per tot.*

XVII. Si acquista poi più con la pratica, che con lo studio teorico di questa scienza l'abilità di regolar l'arbitrio nelle condanne straordinarie.

XVIII. Quest' arbitrio, a cui deve sempre la ragione servir di norma, obbliga il Giudice a riguardar l'affare da tutti i lati, potendosi accrescere, o diminuir la pena a proporzione del maggiore, o minor grado di prova, e relativamente alle aggravanti o diminuenti circostanze.

XIX. Se il grado della prova confinerà con quello, che resulta dalla confessione del reo, o del deposto di due o tre Testimonj contesti presenti al fatto, e superiori ad ogni eccezione; la pena dovrà proporzionarsi all'istesso grado, ed aggravarsi in guisa

che confini con l'ordinaria, talchè se si tratterà di delitto, che meriti l'ultimo supplizio la più adequata sarà sempre quella dei lavori pubblici, o della galera a vita, che pur si riguarda come capitale, e che si suppone surrogata all'antica punizione de metalli *Clar. §. fin. q. 76. Guaz. def. 33. cap 3. Cabal. cas. 104. Farin. et Vulpin. in suc. de delict. et poen. q. 19. per tot.*

XX. Con questa proporzione si rende facile regolare l'arbitrio rispetto all'altre pene afflittive d'esilio, o confino, e relativamente ancora alle pecuniarie.

XXI Ma su questo punto, anco prescindendo dalla questione della prova, si incontra sovente una maggior difficoltà per le circostanze, che accompagnano il fatto.

Un dato delitto concludentemente provato, per cui le LL. abbiano determinato una certa data pena, se sarà rivestito di circostanze o aggravan-

ti, o diminuenti, dovrà punirsi con respettiva proporzione più, o meno esemplarmente.

XXII. Ispezioni di questa natura cadono non di rado sopra i furti, gli omicidj, li stupri, ed altri simili misfatti.

XXIII. Lo stupro in Vergine immatura, che si riguarda come violento, suol vendicarsi per ciò con la pena di morte.

XXIV. Ma se si combini, che la malizia superi l'età della stuprata, ch' ella sia prossima alla viripotenza, che la frattura non si manifesti di tanta conseguenza da supporla inabile a concepire pel tratto successivo, e che lo stupratore o per l'età, o per l'ingegno ebete, e grossolano, debba reputarsi di non intera malizia, in ciascuno di questi casi, e in altri simili converrà sempre recedere dalla pena ordinaria, e regolar l'arbitrio a proporzione della maggiore, o minore violenza bilanciabile con i respettivi

gradi di malizia dell' uno, e dell' altra, inclinando sempre alla più mite, anche in riguardo del grave sensibilissimo naturale impulso, a cui pur troppo è soggetto nel fior degli anni l'uomo fornito di atletica sanità. *Iuvenile vitium est regere non posse impetum. Tom. Iliad.* 897.

XXV. Moltissime poi per non dir infinite son le questioni che cadono sopra i furti, e gli omicidj.

XXVI. E quanto ai primi obbligano il Giudice ad esasperarne le pene per le qualità, che l'accompagnano, e tanto più se sieno della linea delle specificanti.

XXVII. I furti commessi con precedente scasso, con chiave adulterina, con iscalata, con grimaldelli, o con altre qualità di questo genere, son tutti punibili di una pena più grave dei semplici; anzi che per alcuna di simili circostanze la regola è di duplicar la pena, di maniera che se si fosse dovuto punire, trattandosi di fur-

to semplice, con sei mesi di carcere, non dovrebbe esitarsi sull' aumento di una ugual punizione, sempre che vi concorresse una delle qualità preaccennate.

XXVIII. Ma perchè si combina sovente che sieno rivestiti di più qualità, e che talora si unisca allo scasso quella del famulato, non può in simili circostanze tenersi l'istesso contegno; convenendo anzi di andar più che si può a seconda di ciò, che dispongono su questo punto le LL. veglianti, le quali potranno anche servirci di norma per regolare l'arbitrio rispetto ai recidivi, e a coloro che cumulativamente si fan debitori di furti circostanziati di semplici e d'improprj.

XXIX. La complicanza dei fatti, e le varie circostanze delle quali son rivestiti, moltiplicano all'infinito le ispezioni, e provano in conseguenza, che non è possibile di fissare una regola certa per le pene arbitrarie.

XXX Ad effetto dunque di detta

rle con adequata proporzione al reato, rendesi indispensabile di aver presenti le leggi Romane, le Municipali, le Patrie, e di bene adattare al fatto le teorìe, che non può farsi senza una lunga pratica, e senza aver veduto qualche Trattatista dei più Classici, e che non abbia la tara di rigorista, o di troppo credulo sul punto di certi delitti immaginarj che non di rado si sono barbaramente, e male a proposito puniti sotto il generico nome di Sortilegio.

XXXI Anche la buona scelta degli Autori influisce notabilmente all' acquisto dei migliori dati per valersene con discretiva alle occasioni eziandio di bilanciar l' arbitrio nelle pene, che più, che in ogni altro delitto, si presentano per il futuro.

XXXII. Il Peculato, il Recatto, la Grassazione, il Latrocinio, la Rapina, il Sacrilegio, l' Abigeato, la Truffa son tutti furti rivestiti di qualità specificanti, e meritevoli di esem-

plar punizione a differenza dell' ultimo, che l' istessa qualità lo rende di minor conseguenza del furto semplice, se non si commetta con dolo a principio, nel qual caso anche a norma delle leggi del Granducato dee riguardarsi per Furto semplice.

XXXIII. Nei Latrocinj, nelle Grassazioni, ed altri furti commessi sotto nome di corte, o con altra simile violenza, occorre ben di rado di regolar l' arbitrio, se si prescinda il caso dell' imperfezione della prova, perchè cadendo sotto la categoria degli atrocissimi soglion sempre punirsi coll' ultimo Supplizio.

XXXIV. All' incontro, se si unisca nel furto semplice la circostanza della modicità, e della estrema povertà, l' affare diventa tanto piccolo, che si riguarda come impunibile.

XXXV. Onde distinguendo un caso dall' altro, non sarà difficile di regolare l' arbitrio anche per simili de-

litti, tanto più, che rimanendo perfettamente provati, non par che v' entri questione sul punto della qualità della Persona, se si prescindano i minori, perchè tutte le volte che il Cittadino si appiglia al disperato partito di vivere della roba altrui, rinunzia come da se agli onori della Patria, e conseguentemente non sembra, che debbi avergli verun riguardo per minorargli la pena; essendo troppo giusto, che nei misfatti che irrogano infamia, non si faccia attenzione alla chiarezza del sangue di coloro, che restano convinti d'esserne stati gli autori.

XXXVI. Quelche si è detto del furto milita presso a poco anche rispetto all'omicidio.

XXXVII. I primi moti, una lieve tolpa, l'inavvedutezza, ed il naturale attacco di conservare il proprio decoro, la vita, e le sostanze, son tutti titoli ben giusti per minorar la pena, e per render talora impunibi-

le l'omicidio rivestito di simili circostanze.

XXXVIII. Vero è che nel Granducato si è introdotta la pratica di non lasciarlo impunito giammai; e seguitando l'insegnamento del Raynal, si è creduto che ad esempio altrui convenga di vendicare con leggierissima pena di quattro o sei mesi di confino, o di esilio anche l'omicidio casuale, o commesso a propria difesa, non ostante che vi concorrano gli estremi del mero fortuito, e respettivamente il moderame dell'incolpata tutela.

XXXIX. L'insidie all'incontro e la prodizione sono di ordinario le circostanze, che pongono nella necessità di punirlo coll'ultimo supplizio.

XXXX. Ma la prodizione per l'effetto di esasperarne la pena, dee valutarsi superiormente ad ogni altra, ed in specie quando è tale, onde l'omicidio prenda un diverso aspetto.

XXXXI. Se per eseguirlo si prenda la via del veleno, o del sicario, la prodizione produce l' effetto, di cui si tratta, e per essa può attribuirsi il carattere d' atrocissimi al Veneficio egualmente che all' Assassinio.

XXXXII. E benchè si dica propriamente rivestito di questa qualità, allorchè si commetta sotto il manto di amicizia, si riguarda non dimeno per proditorio quello ancora, che si provasse commesso con animo deliberato, ed in guisa di aver tolte all' occiso tutte le vie di potersene guardare, o di porre in uso la propria difesa.

XXXXIII. E quindi, sebben la circostanza dell' insidie si distingua da quella della prodizione, è così piccola la disparità, che passa tra l' una, e l' altra che si riguardano, come sinonime per l' effetto almeno di esasperarne la punizione.

XXXXIV. Per rapporto ancora al-

la Persona dell' occiso, prende l' omicidio diversi aspetti.

XXXXV. Se si commetta contro i rappresentanti la Repubblica, o la persona del Sovrano, e gl' insigniti del carattere Sacerdotale, e dal Figlio contro il Padre, od' altri ascendenti, o dal Padre contro il Figlio, ed altri descendenti, si riguarda per delitto di lesa Maestà nel primo caso, nel secondo per Sacrilegio, e nel terzo per Parricidio.

XXXXVI. Sotto quest' ultima categoria cadono eziandìo tutti gli altri, che si commettono dai trasversali in grado prossimo di parentela, come sono i fratelli, i conjugi, i nipoti.

XXXXVII. E semprechè vi concorra il dolo, o l' animo deliberato, sogliono punirsi a norma delle leggi veglianti come se si trattasse di omicidio qualificato, di prodizione, o d' insidie.

XXXXVIII. Tra gl' altri omicidj il Rissoso è il più suscettibile a sen-

so mio d'ispezioni sul punto di ben regolare l'arbitrio quanto alle pene.

XXXXIX. Ed essendo anche il più comune, ed il più facile ad accadere, merita che vi si faccia una maggior attenzione.

L. Qualora dunque per le circostanze del fatto non vi sia da dubitare della minima affettazione, o premeditazione della rissa, ciascuno dei corrissanti sarà tenuto del fatto proprio, e quel solo potrà addebitarsi dell' omicidio, che si proverà debitore delle ferite mortali, rispetto a cui può entrarvi talora la pena ordinaria, se si manifestasse autore della rissa.

LI. Questa circostanza per altro, benchè debba riguardarsi sempre di non lieve momento, non sempre arriva tant' oltre, onde l'arbitrio estender si possa al grado preaccennato.

LII. E ciò è tanto vero, che se dal fatto stesso rilevisi, che la rissa dal suo principio non era diretta all'

omicidio, l'Autore in tal caso merita qualche benigno riflesso, nè può condannarsi che in una pena straordinaria, della linea per altro delle gravi al segno di non farle perder il nome di esemplare, e di proporzionata al delitto in questione.

LIII. In così fatte risse improvvise si combina talora venire in chiaro degli aggressori, senza poter verificare chi di loro abbia dato causa alla morte dell'insultato promotor della rissa o perchè tutti si appiglino al partito di rendersi negativi, o perchè tutti si rendano contumaci.

LIV. In questo stato di cose, sebben nel cadavere non apparisca che una sol ferita, e possa in conseguenza dedursi, che un sol degl'uccisori sia il vero debitore dell'omicidio, debbono nondimeno punirsi tutti di pena straordinaria, regolando l'arbitrio per la più mite, ed avuto sempre il dovuto riguardo alle circostanze del caso.

LV. Veggasi su questo punto il *Farinac. de pæn. q.* 96. *per tot.* ed *il Menoch de arbitrar. cas.* 362. ove distingue più casi, ed è di sentimento, che quantunque si tratti di rissa accidentale e non costi dell' Autore del ferimento, se fra i corrissanti si verrà in chiaro del soggetto che avrà dato moto alla rissa, questo solo sarà tenuto dell' omicidio, e tutti gli altri dell' ajuto.

LVI Ad effetto poi di evitar la pena ordinaria negli omicidi di questo genere, si rende inutile all' autor della rissa l' allegare in suo sgravio l'eccesso dell' insultato *Farinac. q.* 125. *n.* 118. *Carpzov. in prax. crim. q.* 29. *n.* 42. *Conciol. res. crim. in ver. rixæ author res.* 2. *n.* 1.

LVII. Ma perchè tra le persone volgari sogliono negligersi le ingiurie verbali, quasi che le riguardino come indivisibili al loro comune linguaggio; E perchè se non altro dee ragionevolmente credersi, che non ne

sien sensibili al pari degli altri cèti, che si fan distinguere per nascita, per dottrina, o per costume; così dovrà tenersi per massima, che quanto a costoro non può aversi per autor della rissa il primo ingiuriante, e che dovrà in conseguenza regolarsi l'arbitrio per temperarne la pena a misura del maggiore, o minore eccesso dell'ingiuriato. *Carpz. in prax. crim. par.* 1. *q.* 30. *n.* 76. ove, senza variar carattere di rigorista, sostiene all' incontro che tutte le volte, che le parole ingiuriose sieno corse tra persone vili, non bastino a scusar l'omicida dalla pena di morte.

LVIII. Nei termini di rissa affettata o con precedente trattato l'affare involve meno difficoltà, perchè ciascuno sarà tenuto dell'omicidio, e tutti punibili di pena ordinaria, essendo certo che la punizione dell' uno non libera gli altri quanto alla vendetta pubblica, sebben rispetto all' interesse della parte basti un sol paga-

mento, al quale saran tutti tenuti solidamente senza che l'uno possa repetere dall'altro la rata, resistendovi a quest'effetto l'assioma legale *rei turpis non datur actio*.

LIX. Negli omicidj poi, ove non vi concorre dolo, e che sono della linea dei colposi, farà d'uopo di porsi al fatto dei gradi della negligenza, e di distinguere se l'atto preventivo all'omicidio fosse lecito o no; perchè nel primo caso dovrà regolarsi l'arbitrio per la pena più mite e molto minore all'altra, con cui in parità di colpa dovrebbe vendicarsi, se vi concorre la circostanza dell'atto illecito, come lungamente parlando degli omicidj di questa natura, si raccoglie dai molti esempi, che ne riporta *il Cabal. nel tratt. de omn. gen. homic. n. 197. et seq. al quale si uniforma il Farin. de homic. q. 126. per tot.*

LX. I varj aspetti, nei quali ho creduto di dover porre lo stupro in

Vergine immatura, e l'omicidio, ed il furto, al paragon delle infinite ispezioni, che per la moltiplicità delle diverse circostanze pur troppo vi cadono, non sono, che una piccolissima traccia valevole soltanto a porsi in stato di apprendere la miglior maniera di regolare l'arbitrio nelle condanne, anche relativamente agli altri delitti nominati suscettibili per la loro diversa natura di un numero indefinito di complicate questioni.

LXII. Io nondimeno mi lusingo, che con questi lumi generici diretti a facilitarne lo sviluppo si arriverà con minor fatica a superare anche le difficoltà che s'incontrano nelle resoluzioni dei Processi, o perchè le leggi medesime rimettano all'arbitrio del Giudice di vendicar con adequata pena i delitti, come succede rispetto agl' innominati, ed ai contratti illeciti, ed altri misfatti di questa natura, o perchè non vi abbiano luogo i termini della legge per l'aspetto diverso, che

prendono la maggior parte di quelli, che son rivestiti di una o più circostanze non previsibili.

LXII. Vero è però che non così per poco s' acquista il buon criterio criminale; e quindi può bene a ragione conchiudersi, che generalmente si vive nel cieco errore, che i dati di questa scienza sien limitati, e certi; Errore veracemente grande, di cui ciascuno resterà persuaso, semprechè s' immerga nel vasto oceano dei diversi aspetti, che prende un sol delitto.

LXIII. E quest' istesso l' obbligherà di convenir meco, che senza un lungo studio, ed una pratica ugualmente lunga, non sarà possibile al Criminalista di bene esercitare la professione, e molto meno di procacciarsi il credito di Giudice altrettanto illuminato, quanto pieno di solida integrità, se non si faccia come una legge di regolar la dottrina con la prudenza, e di tenere entrambe in stret-

to nodo; sicuro così di rimaner convinto, che all' ifluenza dell' uno, e l' altro scopo non può immaginarsi migliore, e più efficace contegno.

Posside sapientiam, et in omni possessione tua acquire prudentiam, arripe illam, et exaltabit te, glorificaberis ab ea, cum eam fueris amplexatus *Lib. proverb. Cap. 4. num. 7. Nam esse abstinentem continere omnes cupiditates, juris æqubilem tenere rationem; facilem te in rebus cognoscendis, in hominibus audiendis, admittendisque præbere præclarum magis est, quam difficile; non est enim positum in labore aliquo; sed in quadam inductione animi, atque voluntate Cic. Epist. ad Quintum Fratrem Asiæ prætorem.*